Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 179 del 31 luglio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 100

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 15 luglio 1992.

Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato degli enti creditizi e degli enti finanziari.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 15 luglio 1992. — *Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato degli enti creditizi e degli enti finanziari.* *Pag.* 3

DISPOSIZIONI TRANSITORIE .	»	5
CAPITOLO 1. — *Principi generali* .	»	7
1. - Destinatari delle disposizioni .	»	8
2. - Contenuto del bilancio .	»	9
3. - Schemi del bilancio .	»	10
4. - Collegamento fra contabilità e bilancio	»	11
5. - Definizioni	»	12
CAPITOLO 2. — *Il bilancio dell'impresa*.	»	19
1. - Disposizioni generali.	»	20
2. - Disposizioni riguardanti determinate operazioni	»	21
3. - Lo stato patrimoniale	»	27
4. - Il conto economico	»	36
5. - La nota integrativa	»	43
6. - La relazione sulla gestione	»	65
CAPITOLO 3. — *Il bilancio consolidato*	»	67
1. - Disposizioni generali.	»	68
2. - I metodi di consolidamento	»	70
3. - Lo stato patrimoniale consolidato .	»	77
4. - Il conto economico consolidato.	»	79
5. - La nota integrativa consolidata .	»	80
CAPITOLO 4. — *I documenti contabili delle succursali di enti creditizi di altri paesi*		87
1. - Enti creditizi comunitari	»	88
2. - Enti creditizi extracomunitari.	»	89
3. - Modalità di pubblicazione dei documenti	»	90
APPENDICE A. — *Schemi del bilancio dell'impresa* .	»	91
A.1. - Stato patrimoniale.	»	92
A.2. - Conto economico .	»	96
A.3. - Nota integrativa	»	98
APPENDICE B. — *Schemi del bilancio consolidato*	»	139
B.1. - Stato patrimoniale consolidato	»	140
B.2. - Conto economico consolidato.	»	144
B.3. - Nota integrativa consolidata	»	146
APPENDICE C. — *Incasso di crediti per conto terzi*	»	187
APPENDICE D. — *Equity ratios e differenze di consolidamento.*	»	197

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 15 luglio 1992.

Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato degli enti creditizi e degli enti finanziari.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 32, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di forme teniche dei bilanci delle aziende di credito, in conformità delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto l'art. 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di forme tecniche dei bilanci degli istituti di credito speciale, in conformità delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto l'art. 18, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che ha esteso alle imprese finanziarie e alla materia dei bilanci consolidati i poteri normativi di cui all'art. 32, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visti gli articoli 5 e 41, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, di attuazione delle direttive CEE n. 86/635 e n. 89/117 relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari e alla pubblicità dei documenti contabili delle succursali italiane di intermediari esteri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 435830 del 24 giugno 1992;

Dispone:

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato degli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli enti finanziari di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (società finanziarie capogruppo dei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356) sono redatti secondo le istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Tali istruzioni si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1922.

Roma, 15 luglio 1992

Il Governatore: CIAMPI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'art. 32 del decreto legislativo n. 87/92 ("decreto"), che disciplina il calcolo delle differenze di consolidamento, stabilisce, al secondo comma, che la compensazione tra il valore della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa controllata può essere effettuata sulla base dei valori riferiti alternativamente: *a)* alla data in cui tale impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento; *b)* alla data di acquisizione della partecipazione.

Al riguardo e con riferimento al bilancio consolidato di prima applicazione del «decreto», si fa presente quanto segue:

1) gli enti capogruppo che optino per il criterio sub *a)* utilizzeranno i valori delle partecipazioni e dei patrimoni netti esistenti alla data di riferimento del primo bilancio consolidato redatto ai sensi del «decreto»;

2) gli enti capogruppo che decidano, invece, di adottare il criterio sub *b)*, potranno tener conto dell'ammortamento delle eventuali differenze positive, già effettuato nei bilanci consolidati pubblicati, volontariamente o per effetto di specifiche disposizioni, prima dell'applicazione del «decreto». Tale possibilità è ammessa se le modalità di calcolo delle differenze di consolidamento (definizione di patrimonio netto; imputazione, per quanto possibile, delle differenze agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese controllate) e il periodo di ammortamento adottati nei suddetti bilanci consolidati siano coerenti con quelli previsti dal «decreto». In particolare, ove il periodo di ammortamento sia superiore a 5 anni, gli enti capogruppo dovranno motivare adeguatamente nella nota integrativa tale maggiore durata (cfr. art. 16, comma 2, del «decreto»).

I criteri suddetti andranno adottati anche per il trattamento delle differenze di patrimonio netto derivanti dall'applicazione del metodo di cui all'art. 36 del «decreto».

Capitolo 1. PRINCIPI GENERALI

1. Destinatari delle disposizioni

Gli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, e gli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (1) (successivamente definito "decreto"), redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato secondo le disposizioni del suddetto "decreto", quelle del decreto del Ministro del Tesoro n. 435830 del 24 giugno 1992 e le presenti istruzioni.

Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri delle filiali all'estero e delle sezioni di credito speciale senza personalità giuridica confluiscono nel bilancio dell'ente di appartenenza.

---

1. Si tratta delle società finanziarie capogruppo dei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. Contenuto del bilancio

Il bilancio dell impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Essi sono corredati di una relazione degli amministratori sulla gestione, rispettivamente, dell'ente creditizio o finanziario e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste dalle disposizioni del "decreto", da quelle del decreto del Ministro del Tesoro n. 435830 del 24 giugno 1992 e dalle presenti istruzioni non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle suddette disposizioni e istruzioni è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata (art. 2, comma 5, del "decreto"). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o di ammortamenti.

3. Schemi del bilancio

Gli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa relativi al bilancio dell'impresa sono indicati nell'appendice A delle presenti istruzioni, quelli relativi al bilancio consolidato nell'appendice B.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i "di cui" delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.

E' consentita l'aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa.

Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:

a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;

b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.

Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

4. Collegamento fra contabilità e bilancio

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dagli enti creditizi e finanziari devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.

A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata anche mediante apposite scritture di riclassificazione.

Analogamente, nel sistema informativo-contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.

5. Definizioni

Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni più ricorrenti nelle presenti istruzioni.

5.1 Clientela

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dagli enti creditizi.

5.2 Crediti e debiti "a vista"

Sono considerati crediti e debiti "a vista" le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.

Rientrano tra i crediti e i debiti "a vista" anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

5.3 Enti creditizi

Rientrano in questa categoria:

a) gli enti comunitari autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza e inclusi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 7, della direttiva 77/780/CEE;

b) gli enti extracomunitari autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza ad esercitare l'attività di ente creditizio come definita dall'art. 1 della direttiva 77/780/CEE;

c) le banche centrali;

d) gli organismi internazionali a carattere bancario (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società Finanziaria Internazionale, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa, Nordik Investment Bank, Banca di Sviluppo dei Caraibi, Banca Europea

d'Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo).

5.4 <u>Enti finanziari</u>

Rientrano in questa categoria:

a) le società di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c) le società di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

d) le società e gli enti che esercitano l'attività di cessione dei crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;

e) i soggetti di cui all'art. 6 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, come modificato dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

f) le imprese aventi forma di società o di enti, diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, che svolgano in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività finanziaria ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

La detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

5.5 <u>Immobilizzazioni immateriali</u>

Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:

a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;

b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;

c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere

dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;

d) gli altri costi pluriennali.

Le spese per il "software" iscritte nell'attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà dell'ente creditizio o finanziario o se questo è titolare di un diritto d'uso.

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale.

5.6 Immobilizzazioni materiali

Sono considerati immobilizzazioni materiali:

a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;

b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

5.7 Immobilizzazioni finanziarie

Sono considerati immobilizzazioni finanziarie:

a) le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo;

b) i titoli e gli altri valori mobiliari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, destinati cioè ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento.

I titoli e gli altri valori mobiliari di cui alla lettera b) sono definiti "titoli immobilizzati".

5.8 Imprese del gruppo

Sono imprese del gruppo:

a) il singolo ente creditizio o finanziario e il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25 del "decreto";

b) l'impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25, le imprese da questa controllate nonché l'eventuale soggetto controllante l'impresa capogruppo (che non sia a sua volta capogruppo ai sensi del medesimo articolo);

c) le imprese, anche diverse dagli enti creditizi e finanziari, che operano secondo una direzione unitaria, le imprese da queste controllate nonché l'eventuale soggetto controllante le imprese sottoposte a direzione unitaria (che non sia impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25).

Per i fini qui considerati il controllo e la direzione unitaria ricorrono nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del "decreto".

5.9 Operazioni "di copertura"

Le operazioni fuori bilancio "di copertura" sono quelle effettuate dall'ente creditizio o finanziario con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un titolo determinato) o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un portafoglio di titoli).

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata "di copertura" quando:

a) vi sia l'intento dell'ente creditizio o finanziario di porre in essere tale "copertura";

b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";

c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne dell'ente creditizio o finanziario.

5.10 Operazioni "fuori bilancio"

Nella presente categoria, oltre alle garanzie rilasciate e agli impegni a erogare o a ricevere fondi (2) diversi da quelli di seguito indicati, rientrano:

a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute;

b) i contratti derivati con titolo sottostante ("futures" e "options" con titolo sottostante, contratti a premio);

c) i contratti derivati su valute ("domestic currency swaps", "currency options" ecc.);

d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività ("futures" senza titolo sottostante, "interest rate options", "forward rate agreements", "interest rate swaps" ecc.);

e) i depositi e i finanziamenti stipulati e da erogare o da ricevere a una data futura predeterminata (a pronti o a termine).

Per i contratti derivati di cui alle lettere b), c) e d) valgono le seguenti definizioni:

1) "future": il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare a una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

---

2. Per la definizione di questi aggregati si veda il capitolo 2, paragrafi 3.3 e 5.3 (sezione 10, voce 10.4).

2) "option": il contratto derivato che attribuisce a una delle parti, dietro il pagamento di un corrispettivo detto premio, la facoltà - da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso - di acquistare o di vendere determinate attività a un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

3) "forward rate agreement": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

4) "interest rate swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;

5) "domestic currency swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell'operazione.

5.11 Partecipazioni

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando l'ente creditizio o finanziario sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

5.12 Rettifiche di valore

Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell'ammortamento di elementi dell'attivo.

5.13 Riprese di valore

Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore degli elementi dell'attivo in precedenza svalutati, effettuato a norma dell'art. 16, comma 3, dell'art. 17, comma 2, dell'art. 18,

comma 4, o dell'art. 20, comma 9, del "decreto".

5.14 Titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

Rientrano in questa categoria sia i titoli e gli altri valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e quindi non destinati a stabile investimento aziendale sia quelli posseduti al fine della negoziazione e sottoposti alla disciplina di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, e ai relativi regolamenti di attuazione.

I titoli e gli altri valori mobiliari anzidetti sono definiti "titoli non immobilizzati".

5.15 Valori mobiliari

Rientrano nella presente categoria i titoli di debito, i titoli di capitale (ivi incluse le partecipazioni) e le operazioni "fuori bilancio" su titoli, su tassi di interesse, su indici o su altre attività.

5.16 Valori quotati

Rientrano nella presente categoria i valori mobiliari quotati in mercati organizzati italiani o di altri Paesi.

Capitolo 2. IL BILANCIO DELL'IMPRESA

1. Disposizioni generali

I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 7, comma 3, del "decreto").

Nel rispetto delle presenti istruzioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal "decreto" e di quelli indicati nelle presenti istruzioni quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni "di copertura".

La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è redatto in lire italiane. E' ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. E' privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.

La svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l'iscrizione nel passivo di fondi rettificativi.

Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non figurano nel bilancio. Le attività gestite dall'ente creditizio o finanziario in nome proprio ma per conto di terzi devono figurare nel bilancio solo se l'ente stesso ne sia titolare; ove non diversamente specificato, l'importo di tali attività è indicato nella nota integrativa, ripartito nelle varie voci dell'attivo e del passivo.

2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni

2.1 Operazioni in titoli

I conti dell'attivo relativi ai titoli sono interessati dalle operazioni di acquisto, di sottoscrizione e di vendita dei titoli solo al momento del regolamento di tali operazioni.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

Per i titoli di capitale quotati la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione di borsa indicato nel contratto.

2.2 Operazioni in valuta

I conti dell'attivo e del passivo sono interessati dalle operazioni in valuta (di finanziamento, di deposito, di compravendita ecc.) solo al momento del regolamento di tali operazioni (1).

Nelle transazioni fra enti creditizi la data di regolamento corrisponde, di regola, alla valuta economica dell'operazione.

Le date di regolamento di operazioni in valuta di segno opposto e tra loro collegate devono sempre coincidere, anche quando siano differenti le rispettive valute economiche (come può accadere, ad esempio, nel caso in cui l'ente creditizio accrediti nel conto di un cliente un bonifico in valuta proveniente da una banca estera).

---

1. Tale regola si applica anche alle "contropartite" in lire di operazioni che comportano lo scambio di lire con valute.

2.3 Depositi e finanziamenti intercreditizi in lire

Criteri analoghi a quelli indicati nel paragrafo 2.2 "Operazioni in valuta" si applicano anche alla iscrizione in bilancio dei depositi e dei finanziamenti attivi e passivi in lire verso enti creditizi.

2.4 Portafogli salvo buon fine, al dopo incasso o scontato

Gli effetti e i documenti che gli enti creditizi ricevono salvo buon fine o al dopo incasso e dei quali gli enti stessi curano il servizio di incasso per conto dei soggetti cedenti devono essere registrati nei conti dello stato patrimoniale (cassa, crediti e debiti verso enti creditizi e verso clientela) solo al momento del regolamento di tali valori.

Per la determinazione della data di regolamento può farsi riferimento a quella in cui matura la valuta economica di addebito o di accredito dei valori stessi sui conti intrattenuti con gli enti creditizi corrispondenti e con i clienti.

Pertanto, se nella contabilità aziendale il portafoglio salvo buon fine è accreditato (addebitato) nei conti correnti dei clienti prima della maturazione della relativa valuta economica, occorre che in bilancio il saldo contabile di tali conti venga depurato degli accrediti (addebiti) la cui valuta non sia ancora giunta a scadenza alla data di chiusura dell'esercizio. Si procede in modo analogo per gli addebiti e per gli accrediti non ancora liquidi presenti nei conti correnti degli enti creditizi corrispondenti nonchè nei conti "cedenti".

Le suddette rettifiche e le altre che risultassero necessarie per assicurare il rispetto delle presenti istruzioni devono essere effettuate mediante apposite scritture di riclassificazione che garantiscano la necessaria coerenza tra le evidenze contabili e i conti del bilancio. Eventuali transitorie differenze tra le attività e le passività, dipendenti dagli "scarti" fra le valute economiche applicate nei diversi conti, sono registrate in bilancio, a seconda del segno, nella voce 130 dell'attivo ("altre attività") o nella voce 50 del passivo ("altre passività") (si veda in proposito l'appendice C).

Le rettifiche anzidette, se di importo apprezzabile, vanno indicate nella nota integrativa ([2]).

Il portafoglio scontato deve figurare, per un importo corrispondente al cd. rischio di portafoglio che include anche il rischio per gli effetti riscontati e quello per gli effetti e i documenti scontati e trasmessi per l'incasso a proprie filiali o a terzi, nelle pertinenti voci dell'attivo ("crediti verso enti creditizi", "crediti verso clientela"), purché esso abbia scadenza successiva alla data di chiusura dell'esercizio.

Il rischio di portafoglio può essere iscritto nei conti del bilancio al netto dei corrispondenti risconti passivi relativi agli interessi non ancora maturati.

Agli "incassi" del portafoglio scontato si applicano le medesime disposizioni riguardanti il portafoglio salvo buon fine e quello al dopo incasso.

2.5 Operazioni "in pool"

Le operazioni consistenti nell'erogazione di finanziamenti, nel rilascio di garanzie o nella raccolta di fondi alle quali partecipino due o più enti creditizi o finanziari con assunzione di rischio a proprio carico (nel caso di finanziamenti o di garanzie) e che siano realizzate, per il tramite di un ente capofila, anche sulla base di un mandato senza rappresentanza o di un contratto che produca effetti analoghi sono iscritte in bilancio, per un ammontare corrispondente all'apporto o alla raccolta di ciascun partecipante (incluso il capofila), come crediti verso i prenditori finali dei fondi, come garanzie rilasciate per conto dei soggetti ordinanti o come debiti verso i datori dei fondi.

Tuttavia, quando l'operazione consiste nel rilascio di

2. Nella nota integrativa le rettifiche di segno "dare" (effetti, documenti e valori similari addebitati s.b.f. nei conti correnti oppure inviati a terzi senza addebito in conto, non ancora liquidi alla data di riferimento del bilancio; effetti, documenti e valori similari ancora presenti nei "portafogli centrali" oppure presso la "cassa cambiali") devono essere indicate separatamente da quelle di segno "avere" (cd. conti "cedenti" nonché effetti, documenti e valori similari accreditati s.b.f. nei conti correnti, non ancora liquidi alla data di riferimento del bilancio).

garanzie o nella raccolta di fondi, l'ente capofila che agisca secondo un mandato senza rappresentanza è anche tenuto a iscrivere, rispettivamente, tra le garanzie rilasciate o tra gli impegni la quota dell'operazione di pertinenza degli altri partecipanti.

L'ente partecipante a un finanziamento "in pool" che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza tra le garanzie rilasciate.

I criteri di rappresentazione contabile indicati nel presente paragrafo sono applicati anche al conto economico.

2.6 Riporti e operazioni pronti contro termine

Le operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente le attività trasferite continuano a figurare nel bilancio del cedente, che ne indica l'importo nella nota integrativa, e non sono registrate nel bilancio del cessionario.

Quando invece l'operazione pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, queste non possono più figurare nel bilancio del cedente, ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L'impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra le garanzie e gli impegni.

Le operazioni a termine su valute e su titoli, le emissioni di obbligazioni nelle quali l'emittente si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, le obbligazioni stesse prima della loro scadenza e le operazioni affini non costituiscono operazioni pronti contro termine.

2.7 Attività cedute o ricevute in garanzia

Le attività cedute a terzi in garanzia di obbligazioni proprie o di terzi continuano a figurare nel bilancio del cedente

e non sono registrate in quello del cessionario. Il cedente indica tra le garanzie rilasciate l'importo delle attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi.

Le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti di contante; questi sono iscritti, infatti, come crediti o come debiti (verso clientela o verso enti creditizi a seconda della controparte) oppure, se infruttiferi, nella voce 130 dell'attivo ("altre attività") o nella voce 50 del passivo ("altre passività").

Nella nota integrativa sono indicate separatamente le attività cedute e quelle ricevute in garanzia. Per le prime occorre distinguere quelle che garantiscono obbligazioni di terzi da quelle che garantiscono obbligazioni proprie e segnalare, per queste ultime, le voci del passivo cui esse si riferiscono.

2.8 Attività e passività subordinate

Hanno carattere subordinato le attività e le passività, rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, può essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente subordinati.

2.9 Operazioni di locazione finanziaria

L'ente creditizio o finanziario locatore registra l'importo dei beni dati in (e di quelli in attesa di) locazione finanziaria tra le immobilizzazioni immateriali o tra quelle materiali a seconda del tipo di bene locato, inserendo appositi "di cui" nelle voci 90 o 100 dell'attivo.

Nella nota integrativa sono indicati, se di importo apprezzabile, i proventi per canoni di locazione maturati durante l'esercizio, i proventi e gli oneri per riscatti intervenuti nel medesimo esercizio nonché le rettifiche di valore effettuate sui beni locati.

Nella nota devono essere anche fornite le informazioni necessarie a stimare gli effetti che deriverebbero sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico dall'applicazione del cd.

metodo finanziario (3) ai contratti di locazione, quando il valore di tali contratti sia apprezzabile.

2.10 <u>Opzioni su titoli, su valute e su altri valori</u>

I premi pagati e quelli incassati per l'acquisto e per l'emissione di opzioni devono essere patrimonializzati e iscritti, rispettivamente, nella voce 130 dell'attivo ("altre attività") e nella voce 50 del passivo ("altre passività") oppure, se di importo apprezzabile, in voci dell'attivo e del passivo appositamente istituite.

I premi relativi ad opzioni esercitate entro il (o al) previsto termine di scadenza sono portati in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, del prezzo delle attività sottostanti (se l'opzione comporta lo scambio di capitali) oppure del differenziale incassato o pagato (se l'opzione non comporta lo scambio di capitali).

I premi relativi ad opzioni non esercitate e scadute sono registrati nel conto economico nella voce 60 ("profitti/perdite da operazioni finanziarie") o nelle voci 70 o 110 ("altri proventi di gestione", "altri oneri di gestione") a seconda che le opzioni medesime rientrino o meno nell'attività di negoziazione. Nella suddetta voce 60 sono anche contabilizzati i risultati della vendita di opzioni.

---

3. Secondo tale metodo all'inizio di ciascun contratto di locazione finanziaria l'importo del credito corrisponde al costo del bene locato. Durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento. Il credito residuo deve essere valutato secondo i criteri previsti dall'art. 20 del "decreto" per la valutazione dei crediti.

3. Lo stato patrimoniale

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale.

I crediti derivanti da contratti di finanziamento e di deposito sono iscritti per l'importo erogato al netto dei relativi rimborsi. Sono inclusi anche i crediti per interessi scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora.

Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3, del "decreto".

Nella nota integrativa è indicato, per ciascuna categoria di elementi fungibili (ivi inclusi i valori mobiliari), quale metodo, tra quelli previsti nell'art. 8, comma 3, del "decreto" (costo medio ponderato, L.I.F.O., F.I.F.O. ecc.), sia stato adottato per la determinazione del costo di acquisto della "rimanenza" a fine esercizio degli elementi anzidetti. Nella nota integrativa sono pure segnalati gli oneri relativi al finanziamento della produzione aggiunti al costo della stessa e iscritti nell'attivo.

3.1 Attivo

10. Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali

La presente voce include:

a) le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere;

b) i crediti "a vista" verso la banca centrale e gli uffici postali (sempre che non vi siano dubbi circa la loro effettiva esigibilità) del Paese o dei Paesi in cui l'ente creditizio o finanziario risiede con proprie filiali.

I crediti diversi da quelli "a vista" verso gli enti di cui alla lettera b) sono inclusi, se verso banche centrali, nella voce 30 ("crediti verso enti creditizi"), se verso uffici postali, nella voce 40 ("crediti verso clientela").

20. Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali

Nella presente voce devono figurare i titoli di Stato (buoni, certificati ecc.) e i titoli di enti pubblici, se ammissibili al rifinanziamento presso la banca centrale del Paese o dei Paesi in cui l'ente creditizio o finanziario risiede con proprie filiali e purché i titoli stessi non siano sottoposti a vincoli di disponibilità derivanti, ad esempio, da garanzie o da cauzioni.

I titoli che non posseggano i requisiti suddetti o che, pur possedendoli, siano di proprietà di enti che non hanno accesso al credito "di ultima istanza" sono inclusi nella voce 50 ("obbligazioni e altri titoli a reddito fisso").

30. Crediti verso enti creditizi

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso enti creditizi qualunque sia la loro forma tecnica (depositi, finanziamenti, conti di corrispondenza), ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 50 ("obbligazioni e altri titoli a reddito fisso").

40. Crediti verso clientela

I crediti derivanti da contratti di finanziamento alla clientela devono figurare nella presente voce, purché (e nella misura in cui) vi sia stata l'effettiva erogazione del prestito (per contanti, a mezzo assegni, mediante accreditamento in un conto fruttifero del cliente ecc.). I crediti non ancora erogati non possono essere ricompresi nella presente voce, anche se siano già stati contabilizzati in appositi conti di evidenza interna dell'ente prestatore.

I versamenti parziali ricevuti a fronte di crediti scaduti o in sofferenza sono portati in diretta riduzione del valore dei crediti stessi. I versamenti ricevuti anticipatamente a fronte di crediti non ancora scaduti devono figurare nelle voci del passivo 20 ("debiti verso clientela") o 50 ("altre passività") a seconda che i versamenti stessi siano fruttiferi o meno di interessi.

I "crediti con fondi di terzi in amministrazione" includono esclusivamente i prestiti erogati a valere su fondi forniti dallo Stato o da altri enti pubblici e destinati a particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi, sempreché sui prestiti e sui fondi maturino interessi, rispettivamente, a favore e a carico dell'ente prestatore.

Non rientrano, invece, nella predetta categoria i crediti erogati a valere su fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissione) e che rivestano, pertanto, natura di mero servizio. Tuttavia, se e nella misura in cui i crediti suddetti comportino rischio a carico dell'ente creditizio, essi vanno inclusi tra i "crediti con fondi di terzi in amministrazione".

I crediti rappresentati da titoli devono essere ricondotti nella voce 50 ("obbligazioni e altri titoli a reddito fisso").

50. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

Nella presente voce devono figurare tutti i titoli di debito presenti nel portafoglio dell'ente creditizio o finanziario (titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, altri valori mobiliari), ad esclusione di quelli riconducibili nella voce 20 ("titoli del Tesoro ... ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali").

Sono inclusi nella presente voce anche i titoli a tasso di interesse variabile, indicizzati in base a un parametro predeterminato (quale, ad esempio, il tasso di interesse del mercato interbancario o quello dell'euromercato).

Tra i "titoli propri" possono figurare soltanto i titoli di propria emissione riacquistati e negoziabili.

60. Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile

La presente voce include tutti i titoli di capitale (azioni e quote), che non abbiano natura di partecipazione. Devono anche figurarvi le azioni o quote degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

70. Partecipazioni

Gli enti creditizi e finanziari che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del "decreto" devono suddividere la presente voce nelle seguenti due sottovoci:

"(a) valutate al patrimonio netto";

"(b) altre".

80. Partecipazioni in imprese del gruppo

Valgono le medesime istruzioni della voce 70 ("partecipazioni").

130. Altre attività

Nella presente voce devono essere iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato patrimoniale. Possono anche figurarvi eventuali rimanenze (di "saldo debitore") di partite viaggianti e sospese non attribuite ai conti di pertinenza, purché di importo complessivamente irrilevante.

Sono inclusi inoltre:

a) i crediti per canoni scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora relativi a contratti di locazione finanziaria;

b) i depositi in contante (non fruttiferi di interessi) presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati (margini di garanzia);

c) le "contropartite contabili" delle eventuali rivalutazioni di operazioni "fuori bilancio" su titoli, su valute, su tassi di interesse, su indici di borsa o su altre attività.

140. <u>Ratei e risconti attivi</u>

E' ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti attivi, quando ciò sia tecnicamente appropriato.

Pertanto:

a) i conti dell'attivo relativi a crediti e a titoli possono includere i ratei attivi per gli interessi maturati su tali attività;

b) i conti del passivo relativi a debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi "anticipati" (ivi compreso il disaggio di emissione sulle obbligazioni e sui certificati di deposito) possono essere iscritti al netto dei risconti attivi per gli interessi non ancora maturati su tali passività.

Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.

3.2 Passivo

10. Debiti verso enti creditizi

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso enti creditizi qualunque sia la loro forma tecnica (depositi, conti di corrispondenza, finanziamenti, ivi inclusi gli effetti riscontati), ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 30 ("debiti rappresentati da titoli").

20. Debiti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso clientela qualunque sia la loro forma tecnica (depositi, buoni fruttiferi, finanziamenti, ivi inclusi gli effetti riscontati), ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 30 ("debiti rappresentati da titoli").

30. Debiti rappresentati da titoli

Nella sottovoce (c) ("altri titoli") devono figurare i titoli diversi dalle obbligazioni e dai certificati di deposito, quali ad esempio gli assegni circolari e le accettazioni di propria emissione.

40. Fondi di terzi in amministrazione

Per la definizione di "fondi di terzi in amministrazione" si vedano le istruzioni della voce 40 dell'attivo ("crediti verso clientela").

50. Altre passività

Valgono le medesime istruzioni della voce 130 dell'attivo ("altre attività").

60. Ratei e risconti passivi

Valgono le medesime istruzioni della voce 140 dell'attivo ("ratei e risconti attivi").

70. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella presente voce deve figurare l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 del codice civile.

80. Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura delle perdite, degli oneri o dei debiti a fronte dei quali sono stati costituiti.

Nella sottovoce (a) "fondi di quiescenza e per obblighi simili" sono indicati esclusivamente i fondi di previdenza del personale senza autonoma personalità giuridica; il rendiconto di tali fondi è allegato al bilancio dell'ente creditizio o finanziario.

Nella sottovoce (b) "fondi imposte e tasse" devono figurare, in particolare, gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate, delle imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali, di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere.

Nella sottovoce (c) "altri fondi" sono ricompresi anche i fondi (diversi dai "fondi rischi su crediti") accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del "decreto", sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci 10 e 20 delle "garanzie e impegni".

90. Fondi rischi su crediti

I "fondi rischi su crediti" includono tutti i fondi che siano destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non abbiano pertanto funzione rettificativa (art.20, comma 6, del "decreto"). Di conseguenza tali fondi sono computabili tra gli elementi positivi (di qualità secondaria: cd. patrimonio supplementare) del patrimonio di vigilanza degli enti creditizi.

100. Fondo per rischi bancari generali

Forma oggetto della presente voce il "fondo per rischi bancari generali" di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del "decreto". Questo fondo, essendo destinato alla copertura del rischio generale d'impresa, è del tutto assimilabile a una riserva patrimoniale; esso è di conseguenza computabile tra gli elementi positivi (di qualità primaria: cd. patrimonio di base del patrimonio di vigilanza degli enti creditizi.

La variazione netta (saldo delle dotazioni e dei prelievi) fatta registrare dal fondo durante l'esercizio è iscritta, con il pertinente segno algebrico, nella voce 210 del conto economico ("variazione del fondo per rischi bancari generali").

120. Capitale

Nella presente voce deve figurare l'intero ammontare delle azioni (o delle quote) emesse dall'ente creditizio o finanziario o il suo fondo di dotazione. Sono incluse anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari.

150. Riserve di rivalutazione

Le riserve di rivalutazione costituite prima del 31.12.1993 possono essere indicate separatamente come sottovoci della presente voce.

3.3 Garanzie e impegni

10. Garanzie rilasciate

Nella presente voce figurano tutte le garanzie personali prestate dall'ente creditizio o finanziario nonché le attività da questo cedute a garanzia di obbligazioni di terzi.

20. Impegni

Nella presente voce figurano tutti gli impegni irrevocabili, a utilizzo certo o incerto, che possono dar luogo a rischi di credito (ad esempio, i margini disponibili su linee di credito irrevocabili concesse alla clientela o a enti creditizi).

Gli impegni a utilizzo certo includono gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente (prestatario) è certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere vincolante sia per il concedente (ente creditizio che ha assunto l'impegno a erogare) sia per il richiedente. Gli impegni suddetti comprendono in particolare gli acquisti di titoli non ancora regolati nonchè i depositi e i finanziamenti da erogare ad una data futura predeterminata.

Gli impegni a utilizzo incerto includono, invece, gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente è opzionale; in questo caso, dunque, non è sicuro se e in quale misura si realizzerà l'erogazione effettiva dei fondi. Gli impegni suddetti comprendono anche quelli assunti nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli nonché quelli derivanti da contratti di "Note Issuance Facility" (N.I.F.), "Revolving Issuance Facility" (R.U.F.) ecc..

Negli impegni "per vendite con obbligo di riacquisto" sono registrati gli impegni di riacquisto a termine assunti dal cedente sulla base di operazioni pronti contro termine che prevedano per il cessionario la facoltà di rivendita delle attività oggetto delle operazioni stesse.

4. Il conto economico

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi del conto economico.

10. Interessi attivi e proventi assimilati

20. Interessi passivi e oneri assimilati

Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi, i proventi e gli oneri assimilati relativi a titoli (voci 20 e 50 dell'attivo), a crediti (voci 10, 30 e 40 dell'attivo) e a debiti (voci 10, 20, 30, 40 e 110 del passivo), anche se indicizzati o subordinati, nonché eventuali altri interessi.

I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato ("pro rata temporis"), comprendono in particolare:

a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso alla scadenza dei titoli a reddito fisso immobilizzati; tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;

b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso alla scadenza dei titoli a reddito fisso immobilizzati (salvo che l'ente creditizio o finanziario non decida di svalutare i titoli secondo quanto previsto dall'art.18, comma 5, del "decreto"); tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;

c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell'esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni e su certificati di deposito);

d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono (come, ad esempio, le commissioni di massimo scoperto);

e) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "di copertura" di attività e di passività che generano interessi. Nei

contratti derivati tali proventi ed oneri corrispondono ai differenziali, rispettivamente positivi e negativi, calcolati sulla base della differenza fra prezzo o tasso contrattuale e prezzo o tasso corrente alla fine dell'esercizio o alla data di scadenza o di chiusura dei contratti stessi.
Nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di "swap" oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di "outright" e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi.
In base al principio di coerenza nel trattamento contabile i differenziali suddetti sono iscritti nei conti economici secondo una distribuzione temporale coerente con quella di registrazione degli interessi prodotti dalle attività e dalle passività coperte, se si tratta di copertura "specifica", oppure secondo la durata del contratto, se questo è di copertura "generica" ([1]). Il saldo di tutti i differenziali fatti affluire nel conto economico è incluso, secondo il relativo segno algebrico, tra gli interessi attivi o tra quelli passivi;

f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività (ad esempio, di titoli) oggetto di tali transazioni; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti dalle attività stesse nel periodo di durata dell'operazione.

Nella voce 10 del conto economico ("interessi attivi e proventi assimilati") deve figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati durante l'esercizio e la rettifica di valore corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.

1. Per i "futures" e per le "options" su titoli o su tassi di interesse e per i "forward rate agreements" occorre fare riferimento alla durata del titolo (anche se nozionale) sottostante oppure al periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il differenziale di interessi. Se i contratti suddetti proteggono un portafoglio di titoli non immobilizzati, i differenziali di tali contratti devono essere iscritti nel bilancio relativo all'esercizio nel quale essi sono stati prodotti.

30. Dividendi e altri proventi

Nella presente voce devono figurare anche i dividendi e gli altri proventi di azioni o quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

40. Commissioni attive

50. Commissioni passive

Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri, diversi da quelli indicati alla lettera d) delle istruzioni riguardanti le voci 10 e 20 del conto economico ("interessi attivi e proventi assimilati", "interessi passivi e oneri assimilati"), relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dall'ente creditizio o finanziario (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione ecc.).

60 Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie

Nella presente voce figurano per "sbilancio" complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a, b e c):

a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su titoli non immobilizzati, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'art. 20 del "decreto";

b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'art. 21 del "decreto";

c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'art. 20 del "decreto".

Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "di copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato alla lettera e) delle istruzioni relative alle voci 10 e 20 del conto economico ("interessi attivi e proventi assimilati", "interessi passivi e oneri assimilati").

Il saldo di cui alla lettera a) include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita dei titoli non immobilizzati; tali utili e perdite sono calcolati come somma algebrica delle esistenze iniziali dell'esercizio (valore dei titoli corrispondente a quello iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente), dei costi per acquisti regolati durante l'esercizio (ivi incluse le sottoscrizioni di titoli in emissione), dei ricavi per vendite regolate durante l'esercizio (ivi inclusi i rimborsi di titoli scaduti) e delle rimanenze finali dell'esercizio (a "valori di libro", cioè prima delle valutazioni di bilancio);

2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati con titolo sottostante che rientrino nell'attività di negoziazione ([2]);

3) i risultati delle valutazioni dei titoli non immobilizzati, dei contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli non immobilizzati e dei contratti di cui al precedente numero 2) non ancora scaduti o chiusi a fine esercizio.

Il saldo di cui alla lettera b) include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione delle valute;

2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati su valute;

3) la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori bilancio" denominati in valuta e il valore contabile dei medesimi elementi ed operazioni.

Il saldo di cui alla lettera c) include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione dei metalli preziosi;

---

2. Gli acquisti e le vendite di titoli effettuati a seguito di contratti derivati ("futures" e "options") devono essere registrati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività e che rientrino nell'attività di negoziazione;

3) i risultati delle valutazioni dei metalli preziosi in portafoglio e dei contratti di cui al precedente numero 2) non ancora scaduti o chiusi a fine esercizio.

70. Altri proventi di gestione

110. Altri oneri di gestione

Nelle presenti voci devono figurare tra l'altro:

a) i proventi e gli oneri per canoni di locazione finanziaria maturati durante l'esercizio nonché i proventi e gli oneri per riscatti;

b) gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di partecipazioni nell'ambito dell'attività di "merchant banking".

80. Spese amministrative

Nella sottovoce (b) "altre spese amministrative" devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio.

90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

Nella presente voce sono registrati anche gli eventuali ammortamenti anticipati.

100. Accantonamenti per rischi ed oneri

Nella presente voce sono iscritti gli accantonamenti ai fondi di cui alla sottovoce (c) ("altri fondi") della voce 80 del passivo ("fondi per rischi ed oneri"), ad eccezione di

quelli che fronteggiano perdite di valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (da ricomprendere nella voce 120 del conto economico "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni").

120. Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

Gli accantonamenti per garanzie e impegni di cui alla presente voce includono le perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del "decreto", sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci 10 e 20 delle "garanzie e impegni".

130. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

Nella presente voce devono figurare anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.

150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

Gli enti creditizi e finanziari che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del "decreto" devono indicare separatamente (con apposito "di cui" da denominare " - su partecipazioni valutate al patrimonio netto") l'importo delle variazioni in diminuzione, intervenute nell'esercizio per effetto di perdite, del patrimonio netto delle partecipate.

170. Utile (Perdita) delle attività ordinarie

Nella presente voce figura il saldo dei proventi e degli oneri indicati nelle voci da 10 a 160.

180. Proventi straordinari

190. Oneri straordinari

Nelle presenti voci devono figurare:

a) le sopravvenienze attive e passive e le insussistenze di passività e di attività;

b) gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, ad esclusione di quelli (da ricondurre nelle voci 70 "altri proventi di

gestione" e 110 "altri oneri di gestione") per cessione di partecipazioni nell'ambito dell'attività di "merchant banking" o per riscatto di beni dati in locazione finanziaria. Gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di titoli immobilizzati devono essere calcolati escludendo la differenza tra il costo di acquisto e il valore di rimborso "maturata" sino al momento della vendita stessa (cfr. le istruzioni relative alle voci 10 e 20 del conto economico).

200. Utile (Perdita) straordinario

Nella presente voce figura il saldo dei proventi e degli oneri straordinari (voci 180 e 190).

210. Variazione del fondo per rischi bancari generali

Nella presente voce figura (con l'indicazione del pertinente segno algebrico) il saldo delle dotazioni (accantonamenti) e dei prelievi (utilizzi) del fondo per rischi bancari generali indicato nella voce 100 del passivo.

230. Utile (Perdita) d'esercizio

Nella presente voce figura il saldo dei proventi e degli oneri indicati nelle voci da 10 a 220.

5. La nota integrativa

5.1 Premessa

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

1) parte A - Criteri di valutazione;

2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;

3) parte C - Informazioni sul conto economico;

4) parte D - Altre informazioni.

Ogni parte della nota è articolata a sua volta in sezioni, ciascuna delle quali illustra singoli aspetti della gestione aziendale.

Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate.

Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.

Nella nota integrativa gli enti creditizi e finanziari possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dal "decreto" e dalle presenti istruzioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

5.2 Parte A - Criteri di valutazione

Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione

Nella presente sezione:

a) sono illustrati i criteri adottati nelle valutazioni di bilancio, nelle rettifiche di valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni;

b) sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga prevista dall'art. 2, comma 5 (che riguardi i criteri di valutazione), o dall'art. 15, comma 2, del "decreto", i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;

c) sono motivate le modifiche eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo;

d) è motivato l'esercizio della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;

e) è motivata la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 19, comma 1, del "decreto" e il valore inferiore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

f) è fatta menzione dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 19, comma 4 ultimo periodo e comma 6, del "decreto".

Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Nella presente sezione devono essere spiegati i motivi e indicati separatamente gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza

che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico nonché, se di importo apprezzabile, sul futuro onere fiscale.

5.3 Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale

Se le deloghe previste dall'art. 2, comma 5, o dall'art. 7, comma 3, del "decreto" riguardano conti dello stato patrimoniale, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 1 - I crediti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 10, 30 e 40.

1.1 Dettaglio della voce 30 "crediti verso enmi creditizi"

1.2 Dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela"

Nella sottovoce (b) ("effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali") deve figurare l'importo degli effetti scontati che posseggano i requisiti per l'ammissione al rifinanziamento presso la banca centrale del Paese o dei Paesi in cui l'ente creditizio o finanziario risiede con proprie filiali.

1.3 Crediti verso clientela garantiti

Nella presente voce figura l'importo dei "crediti verso clientela" (diversi da quelli verso gli Stati e gli altri enti pubblici) assistiti, in tutto o in parte, da garanzie reali o personali. Per i crediti parzialmente garantiti è indicato solo l'ammontare garantito.

1.4 Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)

Nella presente voce figura l'importo complessivo dei crediti in sofferenza come definiti nella vigente disciplina di vigilanza.

1.5 Crediti per interessi di mora

Nella presente voce devono essere inclusi anche i crediti per interessi di mora relativi a contratti di locazione finanziaria.

Sezione 2 - I titoli

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 20, 50 e 60.

Deve essere indicato il criterio adottato per distinguere i titoli immobilizzati da quelli non immobilizzati.

Deve anche figurare l'importo delle differenze (positive e negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli a reddito fisso immobilizzati. Le differenze sono calcolate separatamente per categorie omogenee di titoli (titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche).

2.1 Titoli immobilizzati

Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:

a) delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;

b) dell'andamento del mercato, per gli altri titoli.

Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.

2.2 Variazioni annue dei titoli immobilizzati

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore dei titoli immobilizzati iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Gli "acquisti" includono anche le sottoscrizioni di titoli in emissione. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio. Tra le "altre variazioni" devono essere inclusi, fra l'altro, gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonché i trasferimenti che fossero stati effettuati al (o dal) portafoglio titoli non immobilizzati; l'importo di tali trasferimenti è indicato separatamente.

Nelle "svalutazioni durature" del punto C3 sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 18, comma 2, del "decreto".

2.3 Titoli non immobilizzati

Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:

a) delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;

b) dell'andamento del mercato, per gli altri titoli.

Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.

2.4 Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati

Gli "acquisti" e le "vendite" includono esclusivamente i contratti di compravendita con terzi, regolati nel corso dell'esercizio, di titoli non immobilizzati. Essi comprendono anche, rispettivamente, le sottoscrizioni di titoli in emissione e i rimborsi di titoli scaduti.

Sezione 3 - Le partecipazioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 70 e 80.

Per le partecipazioni valutate con il metodo di cui all'art. 19 del "decreto" devono essere indicati separatamente gli importi delle differenze positive e di quelle negative emerse in sede di prima applicazione del metodo stesso. Le differenze positive figurano al netto dell'ammortamento effettuato a norma del suddetto articolo.

La differenza positiva (negativa) consiste nel maggior (minor) valore della partecipazione rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata, non imputabile a elementi dell'attivo e del passivo della partecipata stessa.

3.1 Partecipazioni rilevanti

Nell'elenco delle partecipazioni rilevanti, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, devono figurare esclusivamente quelle in imprese controllate ai sensi dell'art. 25 del "decreto" e quelle in imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del medesimo "decreto".

Per ciascuna partecipata occorre indicare la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Il patrimonio netto è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve (oppure deducendo la perdita d'esercizio); per le partecipate valutate con il metodo di cui all'art. 19 del "decreto", il patrimonio netto e l'utile o la perdita d'esercizio sono quelli utilizzati nell'applicazione di tale metodo.

E' consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

I bilanci e i prospetti riepilogativi che l'ente creditizio o finanziario deve tenere depositati presso la propria sede ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile sono quelli delle imprese controllate a norma dell'art. 25 del "decreto" e delle imprese sottoposte a influenza notevole di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo "decreto"

3.2 Attività e passività verso imprese del gruppo

3.3 Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)

I crediti verso le imprese del gruppo e le imprese partecipate includono anche l'importo dei beni dati in locazione finanziaria.

3.4 Variazioni annue delle partecipazioni

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore delle partecipazioni iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Gli "acquisti" includono anche le sottoscrizioni a titolo oneroso di nuove azioni o quote. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio. Tra le "altre variazioni" devono essere inclusi gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonché i trasferimenti dalla voce 70 ("partecipazioni") alla voce 80

("partecipazioni in imprese del gruppo") o alla voce 60 ("azioni, quote e altri titoli a reddito variabile") e viceversa; l'importo di tali trasferimenti è indicato separatamente.

Nelle "rivalutazioni totali" e nelle "rettifiche totali" deve figurare l'importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle partecipazioni ancora in portafoglio.

Nelle "svalutazioni durature" del punto C2 sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 18, comma 2, del "decreto".

Le partecipazioni in imprese del gruppo e le altre partecipazioni che siano state valutate secondo il metodo previsto dall'art. 19 del "decreto" devono formare oggetto di separata evidenza nelle tabelle 3.6.1. e 3.6.2.

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 90 e 100.

Occorre indicare l'importo dei terreni e dei fabbricati utilizzati dall'ente creditizio o finanziario nella propria attività nonché gli acconti versati a fronte delle immobilizzazioni.

4.1 Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali

4.2 Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.

Nelle "rivalutazioni totali" e nelle "rettifiche totali" deve figurare l'importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Nella sottovoce (b) del punto C2 ("rettifiche di valore: svalutazioni durature) e nella sottovoce (b) del punto F

("rettifiche totali: svalutazioni durature") sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 17, comma 2, del "decreto".

I beni dati in (e quelli in attesa di) locazione finanziaria devono formare oggetto di apposita evidenza, se di importo apprezzabile. Separata evidenza occorre dare ai costi di impianto nella tabella 4.2.

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.

5.1 Composizione della voce 130 "altre attività"

5.2 Composizione della voce 140 "ratei e risconti attivi"

Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 130 e 140 dell'attivo, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi

Nella presente voce devono essere indicate le rettifiche per ratei e risconti attivi apportate alle voci, rispettivamente, dell'attivo e del passivo, quando l'ammontare di tali rettifiche sia apprezzabile.

5.4 Distribuzione delle attività subordinate

Nella presente voce deve figurare l'importo dei crediti verso enti creditizi e verso clientela e dei titoli a reddito fisso che presentino clausole di subordinazione.

Sezione 6 - I debiti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20, 30 e 40.

Devono essere indicati l'importo e il numero delle obbligazioni convertibili in azioni e dei titoli e valori simili emessi dall'ente creditizio o finanziario nonché quelli delle

azioni di godimento, specificando i diritti che essi attribuiscono.

Sezione 7 - I fondi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 70, 80 e 90.

Devono figurare, per categoria di attività (titoli, immobili ecc.), gli investimenti specifici dei fondi di quiescenza iscritti nella sottovoce 80 (a) nonché le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza delle voci (e delle eventuali sottovoci) 70, 80 e 90, indicando separatamente gli accantonamenti e gli utilizzi.

Occorre anche indicare sia la quota dei "fondi imposte e tasse di cui alla sottovoce 80 (b) che fronteggia gli oneri per imposte non ancora liquidate sia l'importo dei relativi acconti già versati.

7.2 Composizione della sottovoce 80 (c) "fondi per rischi ed oneri: altri fondi"

Nella presente voce deve figurare la composizione della sottovoce (c) della voce 80 del passivo, quando l'ammontare dei fondi sia apprezzabile.

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passività subordinate

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170 e i conti dell'attivo relativi alle voci 110 e 120.

Devono essere fornite, separatamente per ciascun prestito subordinato il cui importo a fine esercizio ecceda il 10 per cento dell'importo complessivo della voce 110 ("passività subordinate"), le seguenti informazioni:

a) l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o se si tratti di un prestito perpetuo;

b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;

c) le condizioni della subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentano la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione.

Di tutte le altre passività subordinate occorre illustrare complessivamente le modalità che le disciplinano.

Nella presente sezione occorre anche indicare:

a) per ciascuna categoria di azioni o di quote, il valore nominale e il numero di quelle che compongono la voce 120 ("capitale") nonché di quelle emesse e sottoscritte durante l'esercizio; gli enti creditizi pubblici indicano anche l'importo dell'eventuale fondo istituzionale;

b) la composizione della sottovoce (d) della voce 140 ("riserve: altre riserve"), quando il suo ammontare sia apprezzabile.

Sezione 9 - Altre voci del passivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.

Valgono le medesime istruzioni della precedente sezione 5 "Altre voci dell'attivo".

Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti delle garanzie e degli impegni relativi alle voci 10 e 20, nonché le altre operazioni "fuori bilancio".

Le principali tipologie di garanzie rilasciate e di impegni, ricomprese nelle voci 10.1 e 10.2, devono essere indicate in modo specifico, se di importo rilevante.

10.1 Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"

Le "garanzie rilasciate" sono classificate, secondo la finalità economica, in:

a) crediti di firma di natura commerciale, cioè garanzie personali

che assistono specifiche transazioni commerciali (come, ad esempio, i crediti documentari) o la buona esecuzione di contratti ("performance bonds" ecc.);

b) crediti di firma di natura finanziaria, cioè garanzie personali che assistono il regolare assolvimento del servizio del debito da parte del soggetto ordinante;

c) attività (come titoli o contante) costituite in garanzia di obbligazioni di terzi.

10.3 Attività costituite in garanzia di propri debiti

L'importo delle attività costituite dall'ente creditizio o finanziario in garanzia di propri debiti deve figurare nella presente voce, separatamente per ciascuna voce del passivo e per tipo di attività.

10.4 Margini attivi utilizzabili su linee di credito

Nella presente voce deve figurare l'importo delle linee di credito ricevute dall'ente creditizio o finanziario e ancora utilizzabili da parte dello stesso.

10.5 Operazioni a termine

Nella presente tabella devono essere riportate tutte le operazioni "fuori bilancio" in essere a fine esercizio di cui alle lettere a), b), c), d), e) del paragrafo 5.10 del capitolo 1. Sono escluse le negoziazioni per conto terzi da indicare nella successiva sezione 12.

Altre tipologie, non previste nella tabella suddetta, di operazioni a termine poste in essere dall'ente creditizio o finanziario devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.

Il valore da attribuire alle operazioni è il seguente:

a) ai contratti di compravendita di titoli e di valute e ai contratti derivati che comportino o possano comportare lo scambio a termine di capitali (o di altre attività), il prezzo

di regolamento dei contratti stessi ([1]);

b) ai contratti di deposito e di finanziamento, l'importo da erogare o da ricevere;

c) ai contratti derivati che non comportino lo scambio a termine di capitali (quali, ad esempio, i contratti su tassi di interesse o su indici), il valore nominale del capitale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

I contratti derivati su tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda che comportino per l'ente creditizio o finanziario l'acquisto o la vendita del tasso fisso.

L'ente creditizio o finanziario deve anche indicare, se di importo apprezzabile, gli eventuali plus/minusvalori delle operazioni "fuori bilancio" (sia "di copertura" sia di negoziazione) non iscritti nel conto economico in conformità delle disposizioni del "decreto". Tali plus/minusvalori vanno calcolati sulla base dei prezzi o dei tassi di fine esercizio.

Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività

11.1 Posizioni di rischio rilevanti

Gli enti creditizi devono indicare nella presente voce l'importo complessivo e il numero delle posizioni di rischio che costituiscono un "grande fido" secondo la vigente disciplina di vigilanza.

11.2 Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori

---

1. Per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, il valore da attribuire è pari convenzionalmente al valore nominale del capitale di riferimento.

11.3 Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie residenti

Le distribuzioni dei crediti per comparto economico di appartenenza dei debitori devono essere effettuate secondo i criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela bancaria per settori e rami di attività economica" edito dalla Banca d'Italia.

Nella categoria (a) ("Stati") della voce 11.2 sono incluse anche le autorità bancarie centrali.

Nella classificazione di cui alla voce 11.3 vanno indicate in chiaro le prime 5 "branche" (in ordine decrescente di ammontare complessivo dei finanziamenti erogati) cui appartengono le "imprese non finanziarie" residenti in Italia finanziate dall'ente che redige il bilancio, riportando per ciascuna "branca" l'importo dei relativi crediti; per le altre "branche" deve essere indicato l'importo complessivo dei crediti.

I crediti che formano oggetto delle suddette distribuzioni includono anche l'importo dei beni dati in locazione finanziaria.

11.4 Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti

La distribuzione per controparti deve essere effettuata in base alla categoria economica di appartenenza dell'ordinante, cioè del soggetto le cui obbligazioni sono assistite dalla garanzia dell'ente creditizio o finanziario.

11.5 Distribuzione territoriale delle attività e delle passività

La presente tabella va compilata esclusivamente dagli enti creditizi o finanziari che abbiano rapporti in essere anche con soggetti non residenti in Italia.

Le attività, le passività, le garanzie e gli impegni devono essere distribuiti territorialmente secondo lo Stato di residenza della controparte.

I crediti verso enti creditizi e verso clientela includono anche l'importo dei beni dati in locazione finanziaria. I titoli sono costituiti dalle voci 20, 50 e 60 dell'attivo.

Gli "altri conti" del passivo sono costituiti dalle voci 40 e 110. Per i debiti e le passività subordinate rappresentati da titoli occorre convenzionalmente fare riferimento alla residenza del sottoscrittore; gli assegni circolari (compresi nella sottovoce (c) della voce 30 del passivo) vanno convenzionalmente attribuiti in base alla residenza della filiale emittente.

Le garanzie e gli impegni sono costituiti dalle voci 10 e 20 delle "garanzie e impegni".

11.6 Distribuzione temporale delle attività e delle passività

Le voci da 1.1 a 1.4 della tabella e quelle da 2.1 a 2.4 si riferiscono ai corrispondenti conti dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale. I crediti verso enti creditizi e verso clientela includono anche l'importo dei beni dati in locazione finanziaria.

Nelle voci 1.5 e 2.5 figurano i depositi e i finanziamenti stipulati e da erogare o da ricevere a una data futura predeterminata nonché le operazioni "fuori bilancio" collegate a titoli a reddito fisso o a tassi di interesse. Il valore da attribuire a tali contratti e operazioni è il seguente:

a) ai contratti di deposito e di finanziamento, l'importo da erogare o da ricevere;

b) alle operazioni "fuori bilancio" su titoli, il prezzo di regolamento delle operazioni stesse (2);

c) alle operazioni "fuori bilancio" su tassi di interesse, il valore nominale del capitale di riferimento.

La distribuzione temporale delle attività e delle passività deve essere effettuata in base alla loro durata residua. Questa corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione (occorre a tal fine tener conto anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali). Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla

2. Per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, il valore da attribuire è pari convenzionalmente al valore nominale del capitale di riferimento.

durata residua delle singole rate.

Nello scaglione "a vista" devono essere ricondotti i crediti e i debiti "a vista" dello stato patrimoniale nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore. Le attività e le passività in bilancio e "fuori bilancio" con durata residua oltre l'anno devono essere ripartite tra quelle a tasso fisso e quelle a tasso indicizzato. Il deposito di riserva obbligatoria nonché i crediti scaduti o in sofferenza sono attribuiti alla fascia temporale "durata indeterminata".

Per le operazioni "fuori bilancio" deve essere indicata la durata residua dei flussi di cassa (effettivi o, nel caso dei contratti derivati, nominali) attesi in entrata e in uscita ([3]) e cioè:

a) nella voce 1.5, la durata residua delle attività sottostanti acquistate (da calcolare in base alla data di scadenza di queste attività) ([4]) nonché quella degli impegni a cedere attività oppure ad acquisire passività (da calcolare in base alla data di scadenza di questi impegni, cioè alla loro data di regolamento); per i contratti derivati su tassi di interesse occorre riferirsi alla data di scadenza del tasso di interesse acquistato (se viene acquistato un tasso di interesse indiciz-

---

3. A tale scopo, la singola operazione "fuori bilancio" va convenzionalmente scomposta in due operazioni "a pronti" di uguale importo, di segno opposto e di durate tali che la loro differenza coincida con il periodo di durata della stessa operazione "fuori bilancio". Ad esempio, nel caso di vendita a 3 mesi di un titolo che abbia vita residua 12 mesi, occorre procedere nel seguente modo:
- nella voce 1.5 va registrato, in corrispondenza della classe "fino a 3 mesi", l'impegno a cedere il titolo a termine (attività con vita residua 3 mesi);
- nella voce 2.5 va registrato, in corrispondenza della classe "oltre 3 mesi fino a 12 mesi", il titolo oggetto della cessione a termine (passività con vita residua 12 mesi).

Nel caso di contratti derivati si procede in modo concettualmente analogo sulla base del capitale nominale di riferimento.

4. Per i contratti derivati con titolo "nozionale" sottostante occorre fare riferimento alla durata residua di questo oppure, se siano previste durate minima e massima, alla media aritmetica di queste due.

zato, l'operazione deve essere attribuita allo scaglione temporale "a vista" oppure, quando la misura del tasso sia determinata all'inizio del periodo di riferimento, allo scaglione nel quale ricade la più vicina data successiva di revisione del tasso stesso);

b) nella voce 2.5, la durata residua delle attività sottostanti cedute e delle passività acquisite (da calcolare in base alla data di scadenza di queste attività e passività) ([5]) nonché quella degli impegni ad acquistare attività (da calcolare in base alla data di scadenza di questi impegni, cioè alla loro data di regolamento); per i contratti derivati su tassi di interesse occorre riferirsi alla data di scadenza del tasso di interesse ceduto (se viene ceduto un tasso di interesse indicizzato, l'operazione deve essere attribuita allo scaglione temporale "a vista" oppure, quando la misura del tasso sia determinata all'inizio del periodo di riferimento, allo scaglione nel quale ricade la più vicina data successiva di revisione del tasso stesso).

11.7 Attività e passività in valuta

Nella presente voce deve figurare l'importo, espresso in lire italiane, delle attività e delle passività denominate in valuta.

I crediti verso enti creditizi e verso clientela includono anche l'importo dei beni dati in locazione finanziaria (secondo la valuta del contratto). I titoli sono costituiti dalle voci 20, 50 e 60 dell'attivo; le partecipazioni dalle voci 70 e 80 dell'attivo; gli "altri conti" dell'attivo dalla voce 10.

Gli "altri conti" del passivo sono costituiti dalle voci 40 e 110.

Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione le operazioni effettuate dall'ente creditizio o finanziario per conto di terzi.

---

5. Per i contratti derivati con titolo "nozionale" sottostante occorre fare riferimento alla durata residua di questo oppure, se siano previste durate minima e massima, alla media aritmetica di queste due.

Altre tipologie, non previste nella presente sezione, di servizi resi a terzi da parte dell'ente creditizio o finanziario devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.

12.1 Negoziazione di titoli

Gli "acquisti" e le "vendite" non regolati sono costituiti dai contratti di compravendita dei quali a fine esercizio non sia ancora intervenuto il regolamento finanziario.

12.2 Gestioni patrimoniali

Nella presente voce deve essere indicato l'importo complessivo, a valori di mercato, dei patrimoni gestiti per conto di altri soggetti.

12.3 Custodia e amministrazione di titoli

I titoli oggetto dei contratti di custodia e di amministrazione devono figurare, nella presente voce, in base al loro valore nominale.

12.4 Altre operazioni

Nella presente voce deve essere indicato, in particolare, il valore nominale dei crediti di terzi (clientela, enti creditizi) dei quali l'ente creditizio ha ricevuto l'incarico di curare l'incasso (cd. conti "cedenti" nonché effetti, documenti e valori similari accreditati s.b.f. nei conti correnti, non ancora liquidi alla data di riferimento del bilancio).

5.4 Parte C - Informazioni sul conto economico

Se le deroghe previste dall'art. 2, comma 5, o dall'art. 7, comma 3, del "decreto" riguardano conti del conto economico, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 1 - Gli interessi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 10 e 20.

Sezione 2 - Le commissioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 60.

3.1 Composizione della voce 60 "profitti/perdite da operazioni finanziarie"

Nella presente tabella deve figurare, separatamente per comparto operativo (titoli, valute, altri strumenti), la composizione dei profitti/perdite da operazioni finanziarie, distinguendo i risultati delle valutazioni (punti A.1 e A.2) da quelli delle negoziazioni (punto B) i quali devono includere anche i differenziali prodotti dai contratti derivati chiusi o scaduti nel corso dell'esercizio.

Per le operazioni su valute i risultati delle negoziazioni e quelli delle valutazioni devono essere indicati unitariamente nel punto B.

Nella riga dei totali va riportata, con il pertinente segno, la somma algebrica di tutti i proventi e le perdite prodotti da ciascun comparto operativo. La somma algebrica dei tre

totali deve corrispondere all'importo indicato nella voce 60 del conto economico ("profitti/perdite da operazioni finanziarie").

Per le operazioni su titoli deve anche figurare la ripartizione del totale dei profitti/perdite del comparto secondo le categorie di titoli (considerate nella tabella) oggetto delle operazioni stesse. In corrispondenza di ciascuna categoria occorre indicare, con il pertinente segno, la somma algebrica dei proventi e delle perdite risultanti dalle negoziazioni e dalle valutazioni che hanno interessato la categoria medesima.

Tra i proventi e le perdite su titoli di Stato devono figurare soltanto quelli relativi ai titoli emessi dallo Stato italiano.

Sezione 4 - Le spese amministrative

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria

Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente.

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160 e 210.

Devono essere indicate separatamente le rettifiche di valore su crediti verso enti creditizi, clientela, imprese del gruppo e altre imprese partecipate, se tale distinzione sia sostanziale.

5.1 Composizione della voce 120 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni"

Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari deve figurare l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfettario ai sensi dell'art. 20, commi 4, 5 e 7, del "decreto".

Sezione 6 - Altre voci del conto economico

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci del conto economico non trattate nelle sezioni precedenti.

6.1 Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione"

6.2 Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione"

6.3 Composizione della voce 180 "proventi straordinari"

6.4 Composizione della voce 190 "oneri straordinari"

Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 70, 110, 180 e 190 del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico

7.1 Distribuzione territoriale dei proventi

Nella presente voce deve essere indicata la ripartizione per mercati geografici dei proventi relativi alle voci 10, 30, 40, 60 e 70 del conto economico, se tali mercati siano tra loro significativamente differenti per l'organizzazione dell'ente creditizio o finanziario.

E' consentito omettere tali informazioni, quando esse possano arrecare grave pregiudizio all'ente che redige il bilancio. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

5.5 Parte D - Altre informazioni

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

1.1 Compensi

1.2 Crediti e garanzie rilasciate

Nelle presenti voci devono essere indicati l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'ente creditizio o finanziario e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria.

Sezione 2 - Impresa capogruppo o ente creditizio comunitario controllante

2.1 Denominazione

2.2 Sede

Nelle presenti voci devono figurare la denominazione e la sede dell'impresa capogruppo che redige il bilancio consolidato nel quale è incluso, come impresa controllata o sottoposta al controllo congiunto, l'ente creditizio o finanziario che redige il bilancio d'esercizio (occorre anche indicare, se diverso dalla sede della capogruppo, il luogo di pubblicazione del bilancio consolidato). Analoga disposizione si applica alle imprese che operano secondo una direzione unitaria, quando esse non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma dell'art. 26, comma 4, del "decreto" (in questo caso occorre indicare la denominazione e la sede dell'impresa sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato).

Nelle suddette voci l'impresa capogruppo esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del "decreto" indica la denominazione e la sede dell'ente creditizio comunitario controllante. La medesima impresa capogruppo indica anche il motivo dell'esonero.

6. La relazione sulla gestione

Il bilancio dell'impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato. Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dai principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.

Dalla relazione devono anche risultare:

a) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

b) l'evoluzione prevedibile della gestione;

c) le attività di ricerca e di sviluppo;

d) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie detenute in portafoglio sia delle azioni o quote dell'impresa controllante, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;

e) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonchè i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del "decreto"; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni indicati in modo analitico nella parte B, sezione 3 (voci 3.2 e 3.3), della nota integrativa;

f) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite.

Capitolo 3. IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Disposizioni generali

Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le istruzioni sul bilancio dell'impresa riguardanti sia gli enti creditizi sia gli enti finanziari.

I criteri per la redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 30, comma 2, del "decreto").

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle sezioni della nota integrativa consolidata in cui, secondo le presenti istruzioni, i conti stessi devono essere illustrati. Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio precedente.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo.

Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata.

Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale riferito alla medesima data di quello consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.

Nel bilancio consolidato i contratti di locazione finanziaria possono essere registrati, diversamente da quanto

previsto per il bilancio dell'impresa, secondo il cd. metodo finanziario. Ove venga esercitata tale facoltà, i crediti derivanti dai contratti suddetti vanno iscritti nelle voci 30 o 40 dell'attivo ("crediti verso enti creditizi", "crediti verso clientela") a seconda della controparte. All'inizio di ciascun contratto l'importo del credito corrisponde al valore del bene locato; durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento. Il credito residuo deve essere valutato secondo i criteri previsti dall'art. 20 del "decreto" per la valutazione dei crediti.

Nella relazione consolidata sulla gestione:

a) la disposizione contenuta nella lettera d) del paragrafo 6 del capitolo 2 si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere e) e f) del paragrafo suddetto;

c) è incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d'esercizio dell'impresa capogruppo e il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidati; il patrimonio netto comprende anche le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti.

2. I metodi di consolidamento

Nel presente paragrafo sono illustrati i metodi di consolidamento da applicare nella redazione del bilancio consolidato.

2.1 Consolidamento integrale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma degli articoli 25, 26 e 28 del "decreto" (impresa capogruppo, imprese che operano secondo una direzione unitaria, imprese controllate che esercitino attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale) sono trattate con il metodo della integrazione globale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il consolidamento delle partecipazioni e per l'eliminazione dei rapporti reciproci.

2.1.1 Consolidamento delle partecipazioni

Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione di patrimonio netto di tali imprese. Il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi bancari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi (voci 100, 120, 130, 140, 160, se relativa a utili, e 170, per la parte destinata a riserve e a dividendi, del passivo dell'impresa controllata) e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio (voci 160 e 170, se relative a perdite, del passivo dell'impresa controllata).

Nel caso in cui sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, è necessario rendere omogenei i due valori (partecipazione e patrimonio netto) da porre a raffronto. A tale scopo, occorre aumentare il valore della partecipazione di un importo pari a quello dei "decimi" e dei "sovrapprezzi" che la partecipante deve ancora versare, accreditando corrispondentemente:

a) il conto dell'attivo dell'impresa controllata "capitale sottoscritto non versato";

b) il conto del passivo dell'impresa controllata "sovrapprezzi di emissione".

Se la partecipazione non è totalitaria, il patrimonio netto dell'impresa controllata deve essere incrementato anche dei "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati di pertinenza di terzi, addebitando in contropartita il conto "aggiustamenti da consolidamento" (per il cui funzionamento si vedano le istruzioni contenute nel successivo paragrafo 2.1.2).

La compensazione tra partecipazione e patrimonio netto è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta controllata.

Quando la compensazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.

Se la differenza si forma dal lato dell'attivo (partecipazione eccedente il patrimonio netto), essa è compensata, per la parte che residua dopo l'imputazione anzidetta agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti della partecipata cui tale differenza si riferisce. La differenza che ancora residui è iscritta, per la quota appartenente al gruppo in base all'applicazione degli "equity ratios" (si veda in proposito l'appendice D), nella voce 90 dell'attivo consolidato ("differenze positive di consolidamento").

Se la differenza è negativa (partecipazione inferiore al patrimonio netto), essa è iscritta, dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo e per la quota appartenente al gruppo secondo gli "equity ratios", nella voce 120 del passivo consolidato (differenze negative di consolidamento").

Quando la differenza negativa sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, la differenza stessa è registrata per l'intero ammontare (ivi inclusa, pertanto, la quota di pertinenza di terzi) nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi

ed oneri futuri" della voce 80 del passivo consolidato ("fondi per rischi ed oneri"). Tale fondo viene trasferito al conto economico consolidato (voce 220 "utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri") al momento e nella misura in cui la previsione suddetta si realizzi.

Le differenze positive possono essere portate in detrazione di quelle negative (1) e fino a concorrenza di queste. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto".

La quota delle differenze di consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi è iscritto (con il pertinente segno algebrico) nella voce 140 del passivo consolidato ("patrimonio di pertinenza di terzi").

Negli esercizi successivi a quello in cui è stata calcolata la differenza di consolidamento le variazioni (di pertinenza del gruppo in base agli "equity ratios") del patrimonio netto dell'impresa controllata sono iscritte nelle pertinenti voci del passivo consolidato ("riserve", "fondo per rischi bancari generali", "utile d'esercizio" ecc.). Le variazioni imputabili ai terzi sono registrate nella voce 140 del passivo consolidato ("patrimonio di pertinenza di terzi").

Nel caso di successivi acquisti di altre quote della medesima partecipazione, occorre calcolare le differenze di consolidamento corrispondenti a ciascun acquisto. Nel caso di vendite, è necessario rettificare corrispondentemente in riduzione le differenze di consolidamento preesistenti.

Se nel consolidamento sono incluse imprese che operano secondo una direzione unitaria, gli elementi del patrimonio netto di tali imprese devono essere aggregati nel bilancio consolidato.

2.1.2 Eliminazione dei rapporti reciproci

Sono eliminati dal bilancio consolidato:

a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni "fuori bilancio" fra le imprese incluse nel consolidamento;

1. Salvo che le differenze negative siano state iscritte nel "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".

b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;

c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.

Le eliminazioni suddette possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa consolidata, quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati.

Se i rapporti reciproci non presentino identico valore nella contabilità delle imprese tra le quali essi intercorrono, occorre far precedere la loro eliminazione da una opportuna operazione di allineamento.

Il residuo non riconciliabile è iscritto in un conto "aggiustamenti da consolidamento"; questo è addebitato o accreditato a seconda che l'adeguamento del valore inferiore del rapporto reciproco presenti segno "avere" (aumento di passività o di ricavi) o "dare" (aumento di attività o di costi). Il saldo finale (dopo tutti gli aggiustamenti) del conto suddetto è iscritto, nel bilancio consolidato, nella voce 150 ("altre attività) o nella voce 50 ("altre passività") dello stato patrimoniale consolidato.

Se il residuo non riconciliabile, pur riguardando voci di conto economico, non deve modificare il risultato dell'esercizio (come nel caso di differenze di cambio che derivino dalla conversione a tassi diversi dei valori relativi al medesimo rapporto), occorre che l'adeguamento del valore inferiore sia neutralizzato con una rettifica di eguale importo e segno da apportare nel conto economico consolidato. Il saldo finale di tutte queste rettifiche è iscritto nella voce 190 ("proventi straordinari") o nella voce 200 ("oneri straordinari").

2.1.3 Dividendi, svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni consolidate

Per evitare duplicazioni nel bilancio consolidato, occorre eliminare da questo i dividendi, le svalutazioni e le rivalutazioni registrati nel bilancio delle imprese partecipanti incluse

nel consolidamento e riguardanti partecipazioni in imprese incluse nel medesimo consolidamento.

I dividendi, quando siano iscritti nel conto economico della partecipante relativo all'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio della partecipata nel quale sono stati registrati i corrispondenti utili, devono essere eliminati accreditando in contropartita il conto "altre riserve" della partecipante stessa. Se, invece, essi sono contabilizzati nel conto economico relativo al medesimo esercizio cui si riferisce il bilancio della partecipata, vanno annullati accreditando corrispondentemente il conto dell'attivo della partecipante nel quale figura il credito per i medesimi dividendi.

Le svalutazioni, effettuate a norma dell'art.18 o dell'art. 19 del "decreto", devono essere eliminate accreditando il conto "rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie" e addebitando in contropartita il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante.

Le rivalutazioni infine, effettuate a norma dell'art. 19 del "decreto", vanno annullate addebitando il conto "altre riserve" nel quale è registrata la riserva indisponibile alimentata dalle rivalutazioni stesse e accreditando corrispondentemente il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante.

2.2 Consolidamento proporzionale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma dell'art. 35 del "decreto" (imprese sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché ricorrano le condizioni previste nel medesimo art. 35 ([2])) sono trattate con il metodo della integrazione proporzionale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri

2. Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa controllata congiuntamente, semprechè questa sia un ente esercente attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale.

dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.

Se l'impresa sottoposta a controllo congiunto controlla a sua volta altre imprese esercenti attività creditizia, finanziaria o strumentale, occorre tener conto anche di tali imprese nel consolidamento proporzionale.

Per il resto si applicano i medesimi criteri di consolidamento indicati per il consolidamento integrale.

2.3 Patrimonio netto

Alle partecipazioni in imprese controllate o sottoposte a controllo congiunto diverse dagli enti creditizi, finanziari e strumentali e alle partecipazioni in imprese associate di cui all'art. 36, comma 1, del "decreto" è attribuito, nel bilancio consolidato, un valore determinato secondo il metodo descritto nell'art. 19 del medesimo "decreto".

Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza:

a) per la parte attribuibile a beni ammortizzabili, rimane iscritta nelle voci 70 o 80 dell'attivo consolidato ("partecipazioni", "partecipazioni in imprese del gruppo") e viene ammortizzata secondo quanto disposto dal "decreto" per le diverse categorie di beni ammortizzabili; le corrispondenti quote di ammortamento sono portate in diminuzione (in aumento) degli utili (delle perdite) da indicare nella voce 170 del conto economico consolidato ("utili/perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio netto");

b) per la parte attribuibile ad avviamento è iscritta nella voce 100 dell'attivo consolidato ("differenze positive di patrimonio netto") e viene ammortizzata secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto".

Se il valore della partecipazione è inferiore al patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, è registrata nella voce 130 del passivo consolidato ("differenze negative di patrimonio netto") oppure, quando sia

dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce 80 del passivo consolidato ("fondi per rischi ed oneri").

Per l'applicazione del suddetto metodo, il patrimonio netto della partecipata è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi bancari generali, le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi; da tale importo occorre sottrarre le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio. Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale della partecipata, valgono criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.1.

Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio consolidato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa relativi. Tale variazione deve figurare nella voce 170 del conto economico consolidato ("utili /perdite delle partecipate valutate al patrimonio netto") solo nella misura in cui sia riferibile a utili o perdite della partecipata ([3]).

Se l'impresa partecipata è tenuta a sua volta a redigere il bilancio consolidato, le presenti istruzioni riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato di questa. Nel calcolo di questo patrimonio occorre tener conto, rispettivamente in aumento e in diminuzione, delle differenze negative e di quelle positive di consolidamento e di patrimonio netto; non si computa il patrimonio di pertinenza di terzi.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 36 del "decreto".

3. Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione della partecipata non devono transitare nel conto economico consolidato, ma vanno iscritte direttamente nella voce 130 del passivo consolidato ("differenze negative di patrimonio netto").

3. Lo stato patrimoniale consolidato

3.1 Attivo

50. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

Per l'eliminazione dei titoli emessi da altre imprese incluse nel consolidamento, occorre preliminarmente annullare le eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei titoli stessi registrate nel bilancio dell'impresa proprietaria. Tale annullamento deve essere effettuato accreditando (addebitando) le svalutazioni (le rivalutazioni) e addebitando (accreditando) corrispondentemente il conto "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso".

Il valore dei titoli così ricalcolato va raffrontato con il valore della corrispondente frazione dei titoli stessi iscritto nel conto "debiti rappresentati da titoli" del passivo dell'impresa emittente (al netto dell'eventuale disaggio di emissione registrato nell'attivo). Le differenze di valore che emergono da tale confronto sono trattate secondo quando disposto nel precedente paragrafo 2.1.2.

80. Partecipazioni in imprese del gruppo

Nella presente voce devono figurare le partecipazioni in imprese del gruppo non incluse nel consolidamento.

140. Azioni o quote proprie

Nella presente voce devono essere iscritte anche le azioni o le quote dell'impresa capogruppo possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento.

3.2 Passivo

30. Debiti rappresentati da titoli

Si vedano le istruzioni riguardanti la voce 50 dell'attivo consolidato ("obbligazioni e altri titoli a reddito fisso").

140. Patrimonio di pertinenza di terzi

Nella presente voce deve figurare la frazione del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita:

a) dalle quote di patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli "equity ratios", siano di pertinenza di terzi (al netto dei dividendi loro assegnati); il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi bancari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi (voci 100, 120, 130, 140, 160 se relativa a utili, e 170, per la parte destinata a riserve e a dividendi, del passivo dell'impresa controllata) e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio (voci 160 e 170 del passivo, se relative a perdite, dell'impresa controllata);

b) dalle quote delle differenze negative di consolidamento e di quelle positive spettanti, in base agli "equity ratios", ai terzi (si veda il precedente paragrafo 2.1.1).

Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, valgono i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 2.1.1. Dal "patrimonio di pertinenza di terzi" devono, ovviamente, essere esclusi i "decimi" e i "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati da parte dei terzi stessi, accreditando in contropartita, rispettivamente, il conto "capitale sottoscritto non versato" e il conto "aggiustamenti da consolidamento".

170. "Riserve"

Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere ricomprese nella sottovoce (d) ("altre riserve").

4. Il conto economico consolidato

240. Imposte sul reddito dell'esercizio

Nella presente voce deve essere registrata anche l'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare da parte delle imprese incluse nel consolidamento, se è probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una di tali imprese.

250. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi

Nella presente voce deve figurare la frazione del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita dalla quota del risultato economico delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi.

260. Utile (Perdita) d'esercizio

Nella presente voce è indicata la quota del risultato economico consolidato appartenente al gruppo in base agli "equity ratios".

5. La nota integrativa consolidata

5.1 Parte A - Criteri di valutazione

Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione

Nella presente sezione sono indicate e debitamente motivate le deroghe di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del "decreto".

Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Gli elementi dell'attivo che nel bilancio d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie possono essere iscritti nel bilancio consolidato secondo il medesimo importo. In tal caso il valore di questi elementi prima delle rettifiche è indicato nella presente sezione.

5.2 Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato

Se le deroghe previste dall'art. 30, comma 2, del "decreto" riguardano conti dello stato patrimoniale consolidato, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 3 - Le partecipazioni

3.1 Partecipazioni consolidate e partecipazioni rilevanti

Nel presente elenco devono figurare:

1) le imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale (punto A.1) e con quello proporzionale (punto A.2);

2) le partecipazioni del gruppo valutate al patrimonio netto (punto B);

3) le altre partecipazioni del gruppo in imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto (punto C).

Per ciascuna impresa occorre indicare:

a) la denominazione e la sede;

b) la ragione della inclusione nell'elenco, indicando il "tipo di rapporto" previsto nell'elenco stesso;

c) l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'esercizio; per le imprese figuranti nei punti A e B dell'elenco gli importi sono quelli utilizzati, rispettivamente, per il consolidamento e per l'applicazione del metodo del patrimonio netto, per le imprese figuranti nel punto C sono quelli dell'ultimo esercizio chiuso;

d) le quote percentuali di capitale possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;

e) se diversa da quella di cui alla precedente lettera d), la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

f) il valore delle "altre partecipazioni rilevanti" (punto C dell'elenco) iscritto nel bilancio consolidato.

Ad integrazione dei dati contenuti nell'elenco l'impresa capogruppo indica anche il motivo:

- della eventuale esclusione dal consolidamento, ai sensi dell'art. 29 del "decreto", di imprese controllate; nel caso di cui al comma 1, lettera d), del suddetto articolo, essa illustra anche la natura e i termini dell'operazione di assistenza finanziaria dell'ente creditizio controllato e allega al bilancio consolidato o, in mancanza, al proprio bilancio d'esercizio copia integrale dell'ultimo bilancio approvato del suddetto ente;

- della eventuale non applicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del "decreto", del metodo previsto dal medesimo articolo.

E' consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo consolidato relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti, ad eccezione delle voci 90 e 100 che sono commentate nella successiva sezione 8.

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passività subordinate

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo consolidato relativi alle voci 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 e 200 nonché quelli dell'attivo consolidato relativi alle voci 90, 100, 130 e 140.

Se nello stato patrimoniale consolidato vi sia stata compensazione fra le differenze positive e quelle negative di consolidamento, deve essere indicato l'importo di tali differenze prima della compensazione.

I criteri utilizzati per la determinazione delle differenze e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati.

E' anche indicato l'importo complessivo delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti riferibile ai terzi in base agli "equity ratios".

Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

12.3 Custodia e amministrazione di titoli

Se i fondi gestiti da società di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, incluse nel consolidamento sono depositati presso banche incluse nel medesimo consolidamento, nella sottovoce (a) ("titoli di terzi in deposito") deve essere fornita separata indicazione dei fondi stessi. Se la banca depositaria non è inclusa nel consolidamento, tale indicazione è fornita nella sottovoce (b) ("titoli di terzi depositati presso terzi").

5.3 Parte C - Informazioni sul conto economico consolidato

Se le deroghe previste dall'art. 30, comma 2, del "decreto" riguardano conti del conto economico consolidato, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, in base alle seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 4 - Le spese amministrative

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria

Nella presente voce deve figurare il numero medio dei dipendenti di tutte le imprese incluse nel consolidamento (con separata indicazione di quelle consolidate proporzionalmente), conteggiando una sola volta quelli distaccati a tempo pieno presso altre imprese incluse nel consolidamento.

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 220 e 230.

5.4 Parte D - Altre informazioni

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

1.1 Compensi

1.2 Crediti e garanzie prestate

Nelle presenti voci devono essere indicati cumulativamente per ciascuna categoria:

a) l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese controllate;

b) l'importo dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore da parte dell'impresa capogruppo e di imprese controllate.

Capitolo 4. I documenti contabili delle succursali di enti creditizi di altri Paesi

1. Enti creditizi comunitari

Le succursali italiane di enti creditizi costituiti in altri Paesi della Comunità Europea pubblicano in Italia copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede.

I bilanci suddetti sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.

2. Enti creditizi extracomunitari

Alle succursali italiane di enti creditizi costituiti in Paesi extracomunitari che abbiano stipulato accordi di reciprocità basati sulla verifica della condizione di conformità o di equivalenza dei bilanci degli enti creditizi medesimi con la normativa stabilita dalla direttiva CEE n. 86/635 si applicano le disposizioni contenute nel precedente paragrafo 1.

Le succursali italiane di enti creditizi costituiti in Paesi extracomunitari che non si trovano nelle condizioni di cui al periodo precedente sono tenute a pubblicare in Italia:

a) il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;

b) informazioni supplementari consistenti in uno stato patrimoniale e in un conto economico redatti secondo gli schemi e i criteri indicati nel precedente capitolo 2 e riguardanti l'attività delle succursali stesse.

3. Modalità di pubblicazione dei documenti

I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari indicati nei precedenti paragrafi 1 e 2 sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale in Italia.

Se l'ente creditizio è presente in Italia con due o più succursali, i bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono pubblicati da almeno una di tali succursali; le altre succursali italiane danno comunicazione dell'ufficio del registro presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Le informazioni supplementari si riferiscono al complesso delle succursali italiane.

Secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 3, del "decreto" si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicità del bilancio e delle relazioni.

Appendice A. SCHEMI DEL BILANCIO DELL'IMPRESA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali

20. Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali

30. Crediti verso enti creditizi:

    (a) a vista

    (b) altri crediti

40. Crediti verso clientela
    di cui:
    - crediti con fondi di terzi in amministrazione

50. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:

    (a) di emittenti pubblici

    (b) di enti creditizi
    di cui:
    - titoli propri

    (c) di enti finanziari
    di cui:
    - titoli propri

    (d) di altri emittenti

60. Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile

70. Partecipazioni

80. Partecipazioni in imprese del gruppo

90. Immobilizzazioni immateriali

di cui:
- costi di impianto
- avviamento

100. Immobilizzazioni materiali

110. Capitale sottoscritto non versato

di cui:
- capitale richiamato

120. Azioni o quote proprie (con indicazione anche del valore nominale)

130. Altre attività

140. Ratei e risconti attivi:

(a) ratei attivi

(b) risconti attivi
di cui:
- disaggio di emissione su titoli

Totale dell'attivo

PASSIVO

10. Debiti verso enti creditizi:

(a) a vista

(b) a termine o con preavviso

20. Debiti verso clientela:

(a) a vista

(b) a termine o con preavviso

30. Debiti rappresentati da titoli:

    (a) obbligazioni

    (b) certificati di deposito

    (c) altri titoli

40. Fondi di terzi in amministrazione

50. Altre passività

60. Ratei e risconti passivi:

    (a) ratei passivi

    (b) risconti passivi

70. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

80. Fondi per rischi ed oneri:

    (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili

    (b) fondi imposte e tasse

    (c) altri fondi

90. Fondi rischi su crediti

100. Fondo per rischi bancari generali

110. Passività subordinate

120. Capitale

130. Sovrapprezzi di emissione

140. Riserve:

    (a) riserva legale

    (b) riserva per azioni o quote proprie

(c) riserve statutarie

(d) altre riserve

150. Riserve di rivalutazione

160. Utili (Perdite) portati a nuovo

170. Utile (Perdita) d'esercizio

Totale del passivo

GARANZIE E IMPEGNI

10. Garanzie rilasciate

di cui:
- accettazioni
- altre garanzie

20. Impegni

di cui:
- per vendite con obbligo di riacquisto

CONTO ECONOMICO

10. Interessi attivi e proventi assimilati

    di cui:
    - su crediti verso clientela
    - su titoli a reddito fisso

20. Interessi passivi e oneri assimilati

    di cui:
    - su debiti verso clientela
    - su debiti rappresentati da titoli

30. Dividendi e altri proventi:

    (a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile

    (b) su partecipazioni

    (c) su partecipazioni in imprese del gruppo

40. Commissioni attive

50. Commissioni passive

60. Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie

70. Altri proventi di gestione

80. Spese amministrative:

    (a) spese per il personale
    di cui:
    - salari e stipendi
    - oneri sociali
    - trattamento di fine rapporto
    - trattamento di quiescenza e simili

    (b) altre spese amministrative

90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni

immateriali e materiali

100. Accantonamenti per rischi ed oneri

110. Altri oneri di gestione

120. Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

130. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti

150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie

---

170. Utile (Perdita) delle attività ordinarie

---

180. Proventi straordinari

190. Oneri straordinari

---

200. Utile (Perdita) straordinario

---

210. Variazione del fondo per rischi bancari generali

220. Imposte sul reddito dell'esercizio

---

230. Utile (Perdita) d'esercizio

NOTA INTEGRATIVA

Parte A - Criteri di valutazione

Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione
Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 - I crediti
Sezione 2 - I titoli
Sezione 3 - Le partecipazioni
Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali
Sezione 5 - Altre voci dell'attivo
Sezione 6 - I debiti
Sezione 7 - I fondi
Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passività subordinate
Sezione 9 - Altre voci del passivo
Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni
Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività
Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

Parte C - Informazioni sul conto economico

Sezione 1 - Gli interessi
Sezione 2 - Le commissioni
Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie
Sezione 4 - Le spese amministrative
Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti
Sezione 6 - Altre voci del conto economico
Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico

Parte D - Altre informazioni

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci
Sezione 2 - Impresa capogruppo o ente creditizio comunitario controllante

Parte A - Criteri di Valutazione

Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione

Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

2.1 Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie
(da specificare)

2.2 Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie
(da specificare)

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 - I crediti

1.1 Dettaglio della voce 30 "crediti verso enti creditizi"

(a) crediti verso banche centrali

(b) effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali

1.2 Dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela"

(a) effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali

1.3 Crediti verso clientela garantiti

(a) da ipoteche

(b) da pegni su:
1. depositi di contante
2. titoli
3. altri valori

(c) da garanzie di:
1. Stati
2. altri enti pubblici
3. enti creditizi

1.4 Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)

1.5 Crediti per interessi di mora

(a) crediti in sofferenza

(b) altri crediti

Sezione 2 - I titoli

2.1 Titoli immobilizzati

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli a reddito fisso		
1.1 titoli di Stato		
- quotati		
- non quotati		
1.2 altri titoli		
- quotati		
- non quotati		
2. Titoli a reddito variabile		
- quotati		
- non quotati		
Totali		

2.2 Variazioni annue dei titoli immobilizzati

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. acquisti B2. riprese di valore B3. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. vendite C2. rimborsi C3. rettifiche di valore di cui: - svalutazioni durature C4. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

2.3 Titoli non immobilizzati

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli a reddito fisso		
1.1 titoli di Stato		
- quotati		
- non quotati		
1.2 altri titoli		
- quotati		
- non quotati		
2. Titoli a reddito variabile		
- quotati		
- non quotati		
Totali		

2.4 Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati

(a) acquisti
1. titoli a reddito fisso
- titoli di Stato
- altri titoli
2. titoli a reddito variabile

(b) vendite
1. titoli a reddito fisso
- titoli di Stato
- altri titoli
2. titoli a reddito variabile

2.5 Riporti e operazioni pronti contro termine assimilabili

(a) titoli da ricevere
1. titoli a reddito fisso
2. titoli a reddito variabile

(b) titoli da consegnare
1. titoli a reddito fisso
2. titoli a reddito variabile

Sezione 3 - Le partecipazioni

3.1 Partecipazioni rilevanti

Denominazioni	Sede	Patrimonio netto	Utile/Perdita	Quota %	Valore di bilancio
A. Imprese controllate					
1.					
. ...					
2.					
B. Imprese sottoposte a influenza notevole					
1.					
2.					
.. ..					

3.2 Attività e passività verso imprese del gruppo

(a) Attività
1. crediti verso enti creditizi
   di cui:
   - subordinati
2. crediti verso enti finanziari
   di cui:
   - subordinati
3. crediti verso altra clientela
   di cui:
   - subordinati

4. obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
   di cui:
   - subordinati

(b) Passività
1. debiti verso enti creditizi
2. debiti verso enti finanziari
3. debiti verso altra clientela
4. debiti rappresentati da titoli
5. passività subordinate

(c) Garanzie e impegni
1. garanzie rilasciate
2. impegni

3.3 <u>Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)</u>

(a) Attività
1. crediti verso enti creditizi
   di cui:
   - subordinati
2. crediti verso enti finanziari
   di cui:
   - subordinati
3. crediti verso altra clientela
   di cui:
   - subordinati
4. obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
   di cui:
   - subordinati

(b) Passività
1. debiti verso enti creditizi
2. debiti verso enti finanziari
3. debiti verso altra clientela
4. debiti rappresentati da titoli
5. passività subordinate

(c) Garanzie e impegni
1. garanzie rilasciate
2. impegni

3.4 <u>Composizione della voce 70 "partecipazioni"</u>

(a) in enti creditizi

1. quotate
2. non quotate

(b) in enti finanziari
1. quotate
2. non quotate

(c) altre
1. quotate
2. non quotate

3.5 Composizione della voce 80 "partecipazioni in imprese del gruppo"

(a) in enti creditizi
1. quotate
2. non quotate

(b) in enti finanziari
1. quotate
2. non quotate

(c) altre
1. quotate
2. non quotate

3.6 Variazioni annue delle partecipazioni

3.6.1 Partecipazioni in imprese del gruppo

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. acquisti B2. riprese di valore B3. rivalutazioni B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. vendite C2. rettifiche di valore di cui: - svalutazioni durature C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali	

3.6.2 Altre partecipazioni

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. acquisti B2. riprese di valore B3. rivalutazioni B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. vendite C2. rettifiche di valore di cui: - svalutazioni durature C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali	

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1 Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. acquisti B2. riprese di valore B3. rivalutazioni B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. vendite C2. rettifiche di valore: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature	

4.2 Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. acquisti B2. riprese di valore B3. rivalutazioni B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. vendite C2. rettifiche di valore: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature	

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

5.1 Composizione della voce 130 "altre attività" (da specificare)

5.2 Composizione della voce 140 "ratei e risconti attivi" (da specificare)

5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi

(a) voci dell'attivo
(da specificare)

(b) voci del passivo
(da specificare)

5.4 Distribuzione delle attività subordinate

(a) crediti verso enti creditizi

(b) crediti verso clientela

(c) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

Sezione 6 - I debiti ([1])

1. In questa sezione formano oggetto di illustrazione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20, 30 e 40.

Sezione 7 - I fondi

7.1 Composizione della voce 90 "fondi rischi su crediti"
(da specificare)

7.2 Composizione della sottovoce 80 (c) "fondi per rischi ed oneri: altri fondi"
(da specificare)

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passività subordinate (2)

2. In questa sezione formano oggetto di illustrazione i conti del passivo relativi alle voci 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170 e i conti dell'attivo relativi alle voci 110 e 120.

Sezione 9 - Altre voci del passivo

9.1 Composizione della voce 50 "altre passività"
(da specificare)

9.2 Composizione della voce 60 "ratei e risconti passivi"
(da specificare)

9.3 Rettifiche per ratei e risconti passivi

(a) voci del passivo
(da specificare)

(b) voci dell'attivo
(da specificare)

Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni

10.1 Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"

(a) crediti di firma di natura commerciale

(b) crediti di firma di natura finanziaria

(c) attività costituite in garanzia

10.2 Composizione della voce 20 "impegni"

(a) impegni a erogare fondi a utilizzo certo

(b) impegni ad erogare fondi a utilizzo incerto

10.3 Attività costituite in garanzia di propri debiti (da specificare)

10.4 Margini attivi utilizzabili su linee di credito

(a) banche centrali

(b) altri enti creditizi

10.5 Operazioni a termine

Categorie di operazioni	Di copertura	Di negoziazione	Altre operazioni
1. Compravendite:			
1.1 titoli			
- acquisti			
- vendite			
1.2 valute			
- valute contro valute			
- acquisti contro lire			
- vendite contro lire			
2. Depositi e finanziamenti			
- da erogare			
- da ricevere			
3. Contratti derivati			
3.1 con scambio di capitali			
(a) titoli			
- acquisti			
- vendite			
(b) valute			
- valute contro valute			
- acquisti contro lire			
- vendite contro lire			
(c) altri valori			
- acquisti			
- vendite			
3.2 senza scambio di capitali			
(a) valute			
- valute contro valute			
- acquisti contro lire			
- vendite contro lire			
(b) altri valori			
- acquisti			
- vendite			

Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività

11.1 <u>Posizioni di rischio rilevanti</u>

(a) ammontare

(b) numero

11.2 <u>Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori</u>

(a) Stati

(b) altri enti pubblici

(c) imprese non finanziarie

(d) enti finanziari

(e) altri operatori

11.3 <u>Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie residenti</u>

(a) 1^ branca di attività economica

(b) 2^ branca di attività economica

(c) 3^ branca di attività economica

(d) 4^ branca di attività economica

(e) 5^ branca di attività economica

(f) Altre branche

11.4 <u>Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti</u>

(a) Stati

(b) altri enti pubblici

(c) enti creditizi

(d) imprese non finanziarie

(e) enti finanziari

(f) altri operatori

11.5 Distribuzione territoriale delle attività e delle passività

Voci/Paesi	Italia	Altri Paesi della C.E.E.	Altri Paesi
1. Attivo 1.1 crediti verso enti creditizi 1.2 crediti verso clientela 1.3 titoli			
2. Passivo 2.1 debiti verso enti creditizi 2.2 debiti verso clientela 2.3 debiti rappresentati da titoli 2.4 altri conti			
3. Garanzie e impegni			

11.6 Distribuzione temporale delle attività e delle passività

Voci/Durate residue	Durata determinata							Durata indeterminata
	a vista	fino a 3 mesi	oltre 3 mesi fino a 12 mesi	oltre 1 anno fino a 5 anni		oltre 5 anni		
				tasso fisso	tasso indicizzato	tasso fisso	tasso indicizzato	
1. Attivo								
1.1 titoli del Tesoro rifinanziabili								
1.2 crediti verso enti creditizi								
1.3 crediti verso clientela								
1.4 obbligazioni e altri titoli a reddito fisso								
1.5 operazioni "fuori bilancio"								
2. Passivo								
2.1 debiti verso enti creditizi								
2.2 debiti verso clientela								
2.3 debiti rappresentati da titoli								
- obbligazioni								
- certificati di deposito								
- altri titoli								
2.4 passività subordinate								
2.5 operazioni "fuori bilancio"								

11.7 Attività e passività in valuta

(a) attività
1. crediti verso enti creditizi
2. crediti verso clientela
3. titoli
4. partecipazioni
5. altri conti

(b) passività
1. debiti verso enti creditizi
2. debiti verso clientela
3. debiti rappresentati da titoli
4. altri conti

Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

12.1 Negoziazione di titoli

(a) acquisti
1. regolati
2. non regolati

(b) vendite
1. regolate
2. non regolate

12.2 Gestioni patrimoniali

12.3 Custodia e amministrazione di titoli

(a) titoli di terzi in deposito

(b) titoli di terzi depositati presso terzi

(c) titoli di proprietà depositati presso terzi

12.4 Altre operazioni
(da specificare)

Parte C - Informazioni sul conto economico

Sezione 1 - Gli interessi

1.1 <u>Composizione della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati"</u>

(a) su crediti verso enti creditizi
di cui:
- su crediti verso banche centrali

(b) su crediti verso clientela
di cui:
- su crediti con fondi di terzi in amministrazione

(c) su titoli a reddito fisso

(d) altri interessi attivi

(e) saldo positivo dei differenziali su operazioni "di copertura"

1.2 <u>Composizione della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"</u>

(a) su debiti verso enti creditizi

(b) su debiti verso clientela

(c) su debiti rappresentati da titoli
di cui:
- su certificati di deposito

(d) su fondi di terzi in amministrazione

(e) su passività subordinate

(f) saldo negativo dei differenziali su operazioni "di copertura"

1.3 <u>Dettaglio della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati"</u>

(a) su attività in valuta

1.4 <u>Dettaglio della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"</u>

(a) su passività in valuta

Sezione 2 - Le commissioni

2.1 Composizione della voce 40 "commissioni attive"

(a) garanzie rilasciate

(b) servizi di incasso e pagamento

(c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
1. negoziazione di titoli
2. negoziazione di valute
3. gestioni patrimoniali
4. custodia e amministrazione di titoli
5. collocamento di titoli
6. attività di consulenza
7. vendita a domicilio di titoli, prodotti e servizi
8. raccolta di ordini

(d) esercizio di esattorie e ricevitorie

(e) altri servizi

2.2 Composizione della voce 50 "commissioni passive"

(a) servizi di incasso e pagamento

(b) servizi di gestione e intermediazione:
1. negoziazione di titoli
2. negoziazione di valute
3. gestioni patrimoniali
4. custodia e amministrazione di titoli
5. collocamento di titoli
6. vendita a domicilio di titoli, prodotti e servizi

(c) altri servizi

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

3.1 Composizione della voce 60 "profitti/perdite da operazioni finanziarie"

Voci/Operazioni	Operazioni su titoli	Operazioni su valute	Altre operazioni
A.1 Rivalutazioni		X X X	
A.2 Svalutazioni		X X X	
B. Altri Profitti/Perdite			
T O T A L I			
1. Titoli di Stato			
2. Altri titoli a reddito fisso			
3. Titoli a reddito variabile			
4. Contratti derivati su titoli			

Sezione 4 - Le spese amministrative

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria

(a) dirigenti

(b) funzionari

(c) restante personale

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

5.1 Composizione della voce 120 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni"

(a) rettifiche di valore su crediti
di cui:
- svalutazioni forfettarie

(b) accantonamenti per garanzie e impegni
di cui:
- accantonamenti forfettari

Sezione 6 - Altre voci del conto economico

6.1 Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione" (da specificare)

6.2 Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione" (da specificare)

6.3 Composizione della voce 180 "proventi straordinari" (da specificare)

6.4 Composizione della voce 190 "oneri straordinari" (da specificare)

Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico

7.1 Distribuzione territoriale dei proventi
(da specificare)

Parte D - Altre informazioni

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

1.1 <u>Compensi</u>

(a) amministratori

(b) sindaci

1.2 <u>Crediti e garanzie rilasciate</u>

(a) amministratori

(b) sindaci

Sezione 2 - Impresa capogruppo o ente creditizio comunitario controllante

2.1 <u>Denominazione</u>

2.2 <u>Sede</u>

Appendice B. SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali

20. Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali

30. Crediti verso enti creditizi:

    (a) a vista

    (b) altri crediti

40. Crediti verso clientela

    di cui:
    - crediti con fondi di terzi in amministrazione

50. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:

    (a) di emittenti pubblici

    (b) di enti creditizi
    di cui:
    - titoli propri

    (c) di enti finanziari
    di cui:
    - titoli propri

    (d) di altri emittenti

60. Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile

70. Partecipazioni

    (a) valutate al patrimonio netto

(b) altre

80. Partecipazioni in imprese del gruppo

(a) valutate al patrimonio netto

(b) altre

90. Differenze positive di consolidamento

100. Differenze positive di patrimonio netto

110. Immobilizzazioni immateriali
di cui:
- costi di impianto
- avviamento

120. Immobilizzazioni materiali

130. Capitale sottoscritto non versato

di cui:
- capitale richiamato

140. Azioni o quote proprie
(con indicazione anche del valore nominale)

150. Altre attività

160. Ratei e risconti attivi:

(a) ratei attivi

(b) risconti attivi
di cui:
- disaggio di emissione su titoli

Totale dell'attivo

PASSIVO

10. Debiti verso enti creditizi:

    (a) a vista

    (b) a termine o con preavviso

20. Debiti verso clientela:

    (a) a vista

    (b) a termine o con preavviso

30. Debiti rappresentati da titoli:

    (a) obbligazioni

    (b) certificati di deposito

    (c) altri titoli

40. Fondi di terzi in amministrazione

50. Altre passività

60. Ratei e risconti passivi:

    (a) ratei passivi

    (b) risconti passivi

70. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

80. Fondi per rischi ed oneri:

    (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili

    (b) fondi imposte e tasse

    (c) fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri

    (d) altri fondi

90. Fondi rischi su crediti

100. Fondo per rischi bancari generali

110. Passività subordinate

120. Differenze negative di consolidamento

130. Differenze negative di patrimonio netto

140. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)

150. Capitale

160. Sovrapprezzi di emissione

170. Riserve:

(a) riserva legale

(b) riserva per azioni o quote proprie

(c) riserve statutarie

(d) altre riserve

180. Riserve di rivalutazione

190. Utili (Perdite) portati a nuovo

200. Utile (Perdita) d'esercizio

Totale del passivo

GARANZIE E IMPEGNI

10. Garanzie rilasciate

di cui:
- accettazioni
- altre garanzie

20. Impegni

di cui:
- per vendite con obbligo di riacquisto

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

10. Interessi attivi e proventi assimilati

    di cui:
    - su crediti verso clientela
    - su titoli a reddito fisso

20. Interessi passivi e oneri assimilati

    di cui:
    - su debiti verso clientela
    - su debiti rappresentati da titoli

30. Dividendi e altri proventi:

    (a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile

    (b) su partecipazioni

    (c) su partecipazioni in imprese del gruppo

40. Commissioni attive

50. Commissioni passive

60. Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie

70. Altri proventi di gestione

80. Spese amministrative:

    (a) spese per il personale
    di cui:
    - salari e stipendi
    - oneri sociali
    - trattamento di fine rapporto
    - trattamento di quiescenza e simili

    (b) altre spese amministrative

90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni

immateriali e materiali

100. Accantonamenti per rischi ed oneri

110. Altri oneri di gestione

120. Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

130. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti

150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie

170. Utili (Perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto

---

180. Utile (Perdita) delle attività ordinarie

---

190. Proventi straordinari

200. Oneri straordinari

---

210. Utile (Perdita) straordinario

---

220. Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri

230. Variazione del fondo per rischi bancari generali

240. Imposte sul reddito dell'esercizio

250. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi

---

260. Utile (Perdita) d'esercizio

NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA

Parte A - Criteri di valutazione

Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione
Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato

Sezione 1 - I crediti
Sezione 2 - I titoli
Sezione 3 - Le partecipazioni
Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali
Sezione 5 - Altre voci dell'attivo
Sezione 6 - I debiti
Sezione 7 - I fondi
Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passività subordinate
Sezione 9 - Altre voci del passivo
Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni
Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività
Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

Parte C - Informazioni sul conto economico consolidato

Sezione 1 - Gli interessi
Sezione 2 - Le commissioni
Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie
Sezione 4 - Le spese amministrative
Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti
Sezione 6 - Altre voci del conto economico
Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico

Parte D - Altre informazioni

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

Parte A - Criteri di Valutazione

Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione

Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

2.1 Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie
(da specificare)

2.2 Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie
(da specificare)

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato

Sezione 1 - I crediti

1.1 Dettaglio della voce 30 "crediti verso enti creditizi"

(a) crediti verso banche centrali

(b) effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali

(c) crediti per contratti di locazione finanziaria

1.2 Dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela"

(a) effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali

(b) crediti per contratti di locazione finanziaria

1.3 Crediti verso clientela garantiti

(a) da ipoteche

(b) da pegni su:
1. depositi di contante
2. titoli
3. altri valori

(c) da garanzie di:
1. Stati
2. altri enti pubblici
3. enti creditizi

1.4 Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)

1.5 Crediti per interessi di mora

(a) crediti in sofferenza

(b) altri crediti

Sezione 2 - I titoli

2.1 Titoli immobilizzati

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli a reddito fisso		
1.1 titoli di Stato		
- quotati		
- non quotati		
1.2 altri titoli		
- quotati		
- non quotati		
2. Titoli a reddito variabile		
- quotati		
- non quotati		
Totali		

2.2 Variazioni annue dei titoli immobilizzati

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. acquisti B2. riprese di valore B3. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. vendite C2. rimborsi C3. rettifiche di valore di cui: - svalutazioni durature C4. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

2.3 Titoli non immobilizzati

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli a reddito fisso		
1.1 titoli di Stato		
- quotati		
- non quotati		
1.2 altri titoli		
- quotati		
- non quotati		
2. Titoli a reddito variabile		
- quotati		
- non quotati		
Totali		

2.4 Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati

(a) acquisti
1. titoli a reddito fisso
   - titoli di Stato
   - altri titoli
2. titoli a reddito variabile

(b) vendite
1. titoli a reddito fisso
   - titoli di Stato
   - altri titoli
2. titoli a reddito variabile

2.5 Riporti e operazioni pronti contro termine assimilabili

(a) titoli da ricevere
1. titoli a reddito fisso
2. titoli a reddito variabile

(b) titoli da consegnare
1. titoli a reddito fisso
2. titoli a reddito variabile

Sezione 3 - Le partecipazioni

3.1 Partecipazioni rilevanti

Denominazioni	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
					(5.1)	(5.2)		
A. Imprese incluse nel consolidamento								XXX
A.1 metodo integrale								XXX
1.								XXX
2.								XXX
.. ..								XXX
A.2 metodo proporzionale								XXX
1.								XXX
2.								XXX
.. ..								XXX
B. Partecipazioni valutate al patrimonio netto								XXX
1.								XXX
2.								XXX
.. ..								XXX
C. Altre partecipazioni rilevanti								
1.								
2.								
.. ..								

Legenda

(1) Sede

Segue legenda

(2) Tipo di rapporto:

1 = controllo ex art. 25, comma 1, punto a), del "decreto".
2 = controllo ex art. 25, comma 1, punto b), del "decreto".
3 = controllo ex art. 25, comma 1, punto c1), del "decreto".
4 = controllo ex art. 25, comma 1, punto c2), del "decreto".
5 = controllo ex art. 25, comma 1, punto c3), del "decreto".
6 = controllo ex art. 25, comma 1, punto c4), del "decreto".
7 = direzione unitaria ex art. 26, comma 1, del "decreto".
8 = direzione unitaria ex art. 26, comma 2, del "decreto".
9 = controllo congiunto.
10 = impresa associata.

(3) Patrimonio netto

(4) Utile/Perdita

(5) Rapporto di partecipazione:

(5.1) Impresa partecipante
(5.2) Quota %

(6) Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria

(7) Valore di bilancio consolidato

3.2 Attività e passività verso imprese del gruppo

(a) Attività
1. crediti verso enti creditizi
di cui:
- subordinati
2. crediti verso enti finanziari
di cui:
- subordinati
3. crediti verso altra clientela
di cui
- subordinati
4. obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
di cui:
- subordinati

(b) Passività
1. debiti verso enti creditizi
2. debiti verso enti finanziari
3. debiti verso altra clientela
4. debiti rappresentati da titoli
5. passività subordinate

(c) Garanzie e impegni
1. garanzie rilasciate
2. impegni

3.3 Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)

(a) Attività
1. crediti verso enti creditizi
di cui:
- subordinati
2. crediti verso enti finanziari
di cui:
- subordinati
3. crediti verso altra clientela
di cui:
- subordinati
4. obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
di cui:
- subordinati

(b) Passività

1. debiti verso enti creditizi
2. debiti verso enti finanziari
3. debiti verso altra clientèla
4. debiti rappresentati da titoli
5. passività subordinate

(c) Garanzie e impegni
1. garanzie rilasciate
2. impegni

3.4 Composizione della voce 70 "partecipazioni"

(a) in enti creditizi
1. quotate
2. non quotate

(b) in enti finanziari
1. quotate
2. non quotate

(c) altre
1. quotate
2. non quotate

3.5 Composizione della voce 80 "partecipazioni in imprese del gruppo"

(a) in enti creditizi
1. quotate
2. non quotate

(b) in enti finanziari
1. quotate
2. non quotate

(c) altre
1. quotate
2. non quotate

3.6 Variazioni annue delle partecipazioni

3.6.1 Partecipazioni in imprese del gruppo

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. acquisti B2. riprese di valore B3. rivalutazioni B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. vendite C2. rettifiche di valore di cui: - svalutazioni durature C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali	

3.6.2 Altre partecipazioni

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. acquisti B2. riprese di valore B3. rivalutazioni B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. vendite C2. rettifiche di valore di cui: - svalutazioni durature C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali	

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1 Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. acquisti B2. riprese di valore B3. rivalutazioni B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. vendite C2. rettifiche di valore: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature	

4.2 Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti B1. acquisti B2. riprese di valore B3. rivalutazioni B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni C1. vendite C2. rettifiche di valore: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature	

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

5.1 Composizione della voce 150 "altre attività"
(da specificare)

5.2 Composizione della voce 160 "ratei e risconti attivi"
(da specificare)

5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi

(a) voci dell'attivo
(da specificare)

(b) voci del passivo
(da specificare)

5.4 Distribuzione delle attività subordinate

(a) crediti verso enti creditizi

(b) crediti verso clientela

(c) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

Sezione 6 - I debiti [1]

Sezione 7 - I fondi

7.1 Composizione della voce 90 "fondi rischi su crediti"
(da specificare)

7.2 Composizione della sottovoce 80 (d) "fondi per rischi ed oneri: altri fondi"
(da specificare)

1. In questa sezione formano oggetto di illustrazione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20, 30 e 40.

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passività subordinate (2)

Sezione 9 - Altre voci del passivo

9.1 Composizione della voce 50 "altre passività" (da specificare)

9.2 Composizione della voce 60 "ratei e risconti passivi" (da specificare)

9.3 Rettifiche per ratei e risconti passivi

(a) voci del passivo
(da specificare)

(b) voci dell'attivo
(da specificare)

Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni

10.1 Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"

(a) crediti di firma di natura commerciale

(b) crediti di firma di natura finanziaria

(c) attività cedute in garanzia

10.2 Composizione della voce 20 "impegni"

(a) impegni ad erogare fondi a utilizzo certo

(b) impegni ad erogare fondi a utilizzo incerto

10.3 Attività costituite in garanzia di propri debiti (da specificare)

10.4 Margini attivi utilizzabili su linee di credito

(a) banche centrali

(b) altri enti creditizi

---

2. In questa sezione formano oggetto di illustrazione i conti del passivo consolidato relativi alle voci 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 e 200 e i conti dell'attivo consolidato relativi alle voci 90, 100, 130 e 140.

10.5 Operazioni a termine

Categorie di operazioni	Di copertura	Di negoziazione	Altre operazioni
1. Compravendite:			
1.1 titoli			
- acquisti			
- vendite			
1.2 valute			
- valute contro valute			
- acquisti contro lire			
- vendite contro lire			
2. Depositi e finanziamenti			
- da erogare			
- da ricevere			
3. Contratti derivati			
3.1 con scambio di capitali			
(a) titoli			
- acquisti			
- vendite			
(b) valute			
- valute contro valute			
- acquisti contro lire			
- vendite contro lire			
(c) altri valori			
- acquisti			
- vendite			
3.2 senza scambio di capitali			
(a) valute			
- valute contro valute			
- acquisti contro lire			
- vendite contro lire			
(b) altri valori			
- acquisti			
- vendite			

Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività

11.1 Posizioni di rischio rilevanti

(a) ammontare

(b) numero

11.2 Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori

(a) Stati

(b) altri enti pubblici

(c) imprese non finanziarie

(d) enti finanziari

(e) altri operatori

11.3 Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie residenti

(a) 1^ branca di attività economica

(b) 2^ branca di attività economica

(c) 3^ branca di attività economica

(d) 4^ branca di attività economica

(e) 5^ branca di attività economica

(f) Altre branche

11.4 Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti

(a) Stati

(b) altri enti pubblici

(c) enti creditizi

(d) imprese non finanziarie

(e) enti finanziari

(f) altri operatori

11.5 Distribuzione territoriale delle attività e delle passività

Voci/Paesi	Italia	Altri Paesi della C.E.E.	Altri Paesi
1. **Attivo** 1.1 crediti verso enti creditizi 1.2 crediti verso clientela 1.3 titoli			
2. **Passivo** 2.1 debiti verso enti creditizi 2.2 debiti verso clientela 2.3 debiti rappresentati da titoli 2.4 altri conti			
3. **Garanzie e impegni**			

11.6 Distribuzione temporale delle attività e delle passività

Voci/Durate residue	Durata determinata							Durata indeterminata
	a vista	fino a 3 mesi	oltre 3 mesi fino a 12 mesi	oltre 1 anno fino a 5 anni		oltre 5 anni		
				tasso fisso	tasso indicizzato	tasso fisso	tasso indicizzato	
Attivo								
1.1 titoli del Tesoro rifinanziabili								
1.2 crediti verso enti creditizi								
1.3 crediti verso clientela								
1.4 obbligazioni e altri titoli a reddito fisso								
1.5 operazioni "fuori bilancio"								
2. Passivo								
2.1 debiti verso enti creditizi								
2.2 debiti verso clientela								
2.3 debiti rappresentati da titoli								
- obbligazioni								
- certificati di deposito								
- altri titoli								
2.4 passività subordinate								
2.5 operazioni "fuori bilancio"								

11.7 Attività e passività in valuta

(a) attività
1. crediti verso enti creditizi
2. crediti verso clientela
3. titoli
4. partecipazioni
5. altri conti

(b) passività
1. debiti verso enti creditizi
2. debiti verso clientela
3. debiti rappresentati da titoli
4. altri conti

Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

12.1 <u>Negoziazione di titoli</u>

(a) acquisti
1. regolati
2. non regolati

(b) vendite
1. regolate
2. non regolate

12.2 <u>Gestioni patrimoniali</u>

12.3 <u>Custodia e amministrazione di titoli</u>

(a) titoli di terzi in deposito

(b) titoli di terzi depositati presso terzi
(da specificare)

(c) titoli di proprietà depositati presso terzi

12.4 <u>Altre operazioni</u>
<u>(da specificare)</u>

Parte C - Informazioni sul conto economico consolidato

Sezione 1 - Gli interessi

1.1 Composizione della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati"

(a) su crediti verso enti creditizi
di cui:
- su crediti verso banche centrali

(b) su crediti verso clientela
di cui:
- su crediti con fondi di terzi in amministrazione

(c) su titoli a reddito fisso

(d) altri interessi attivi

(e) saldo positivo dei differenziali su operazioni "di copertura"

1.2 Composizione della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"

(a) su debiti verso enti creditizi

(b) su debiti verso clientela

(c) su debiti rappresentati da titoli
di cui:
- su certificati di deposito

(d) su fondi di terzi in amministrazione

(e) su passività subordinate

(f) saldo negativo dei differenziali su operazioni "di copertura"

1.3 Dettaglio della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati"

(a) su attività in valuta

1.4 Dettaglio della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"

(a) su passività in valuta

Sezione 2 - Le commissioni

2.1 Composizione della voce 40 "commissioni attive"

(a) garanzie rilasciate

(b) servizi di incasso e pagamento

(c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
1. negoziazione di titoli
2. negoziazione di valute
3. gestioni patrimoniali
4. custodia e amministrazione di titoli
5. collocamento di titoli
6. attività di consulenza
7. vendita a domicilio di titoli, prodotti e servizi
8. raccolta di ordini
9. gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

(d) esercizio di esattorie e ricevitorie

(e) altri servizi

2.2 Composizione della voce 50 "commissioni passive"

(a) servizi di incasso e pagamento

(b) servizi di gestione e intermediazione:
1. negoziazione di titoli
2. negoziazione di valute
3. gestioni patrimoniali
4. custodia e amministrazione di titoli
5. collocamento di titoli
6. vendita a domicilio di titoli, prodotti e servizi
7. gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

(c) altri servizi

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

3.1 · Composizione della voce 60 "profitti/perdite da operazioni finanziarie"

Voci/Operazioni	Operazioni su titoli	Operazioni su valute	Altre operazioni
A.1 Rivalutazioni		X X X	
A.2 Svalutazioni		X X X	
B. Altri Profitti/Perdite			
T O T A L I			
1. Titoli di Stato			
2. Altri titoli a reddito fisso			
3. Titoli a reddito variabile			
4. Contratti derivati su titoli			

Sezione 4 - Le spese amministrative

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria

(a) dirigenti

(b) funzionari

(c) restante personale

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

5.1 Composizione della voce 120 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni"

(a) rettifiche di valore su crediti
di cui:
- svalutazioni forfettarie

(b) accantonamenti per garanzie e impegni
di cui:
- accantonamenti forfettari

Sezione 6 - Altre voci del conto economico

6.1 Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione" (da specificare)

6.2 Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione" (da specificare)

6.3 Composizione della voce 190 "proventi straordinari" (da specificare)

6.4 Composizione della voce 200 "oneri straordinari" (da specificare)

Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico

7.1 Distribuzione territoriale dei proventi (da specificare)

Parte D - Altre informazioni

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

1.1 <u>Compensi</u>

(a) amministratori

(b) sindaci

1.2 <u>Crediti e garanzie rilasciate</u>

(a) amministratori

(b) sindaci

Appendice C. INCASSO DI CREDITI PER CONTO DI TERZI

Nella presente appendice si riportano alcuni esempi relativi alle modalità di iscrizione in bilancio delle operazioni di incasso crediti per conto di terzi. Le modalità indicate si basano sulle regole generali (applicazione del principio della data di regolamento) illustrate nel capitolo 2, paragrafo 2.4 ("Portafogli salvo buon fine, al dopo incasso o scontato"), delle presenti istruzioni. Tali regole si applicano anche al c.d. "portafoglio elettronico", a quel portafoglio cioè che viene trasmesso per l'incasso attraverso reti telematiche o su supporto magnetico.

1. Portafoglio salvo buon fine (sbf) ceduto da clientela (con accredito immediato nel conto corrente) e inviato a una banca corrispondente per l'incasso (con addebito immediato nel conto reciproco)

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- ricevuto da un cliente un effetto di L. 150 il giorno 20/10
- scadenza dell'effetto il giorno 26/12
- valuta di accredito nel c/c del cliente il giorno 2/1
- invio dell'effetto alla banca corrispondente A per l'incasso il giorno 15/12
- valuta di addebito nel c/c reciproco il giorno 30/12.

Rilevazione nella contabilità azienaale:

------------------	20/10	--------------------	
Effetti sbf	a	c/c cliente (valuta 2/1)	L. 150
------------------	15/12	--------------------	
c/c banca A (valuta 30/12)	a	Effetti sbf	L. 150
------------------		--------------------	

Supponendo che prima delle operazioni di accredito e di addebito il c/c del cliente presenti un saldo contabile creditore

di L. 100 (interamente "liquido" per valuta economica) e il c/c con la banca A presenti un saldo contabile debitore di L. 100 (anch'esso interamente "liquido" per valuta economica), al 31/12 si avrebbe la seguente situazione dei conti:

Attivo		Passivo	
c/c banca A	L.250	c/c cliente	L.250

Nel paragrafo 2.3 del capitolo 2 è stabilito che, ai fini della redazione del bilancio, può farsi riferimento per la determinazione della data di regolamento a quella in cui matura la valuta economica di addebito o di accredito del portafoglio sbf. Ciò comporta che il saldo contabile dei conti correnti vada depurato delle partite sbf "illiquide" alla data di chiusura dell'esercizio.

Pertanto, nel caso qui considerato:

- il saldo contabile del c/c con la banca A (L. 250), essendo interamente liquido al 31/12, va ricondotto nella pertinente sottovoce 30(a) ("crediti verso enti creditizi: a vista") dell'attivo dello stato patrimoniale;

- il saldo contabile del c/c con cliente (L. 250), essendo alla medesima data illiquido per L. 150, va depurato di tale importo. Conseguentemente, nella sottovoce 20(a) ("debiti verso clientela: a vista") del passivo dello stato patrimoniale occorre iscrivere il saldo depurato del conto corrente (L.100 = L.250 - L.150); la differenza tra il saldo depurato e il saldo contabile deve essere ricondotta per quadratura nella voce del 50 ("altre passività") del passivo dello stato patrimoniale.

Lo stato patrimoniale del bilancio sarà pertanto il seguente:

Attivo		Passivo	
30. Crediti verso enti creditizi (a) a vista	L.250	20. Debiti verso clientela (a) a vista	L.100
		50. Altre passività	L.150

2. Portafoglio sbf ceduto da clientela con accredito nel conto "cedenti sbf" e trasferimento nel conto corrente solo alla data di maturazione della valuta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- ricevuto da un cliente un effetto di L. 200 il giorno 15/11
- scadenza dell'effetto il giorno 10/1
- invio dell'effetto alla cassa cambiali il giorno 30/12
- valuta di accredito nel c/c del cliente il giorno 15/1.

Rilevazione nella contabilità aziendale:

------------------ 15/11 --------------------

Effetti sbf	a	Cedenti effetti sbf (valuta 15/1)	L. 200

------------------ 30/12 --------------------

Cassa cambiali	a	Effetti sbf	L. 200

------------------ --------------------

Al 31/12 si avrà la seguente situazione dei conti:

Attivo		Passivo	
Cassa Cambiali	L.200	Cedenti sbf	L.200

Nello stato patrimoniale del bilancio, invece, non figurerà né il conto "cassa cambiali" (in quanto l'effetto non risulta ancora "regolato" alla data di chiusura dell'esercizio) né quello "cedenti sbf" (in quanto l'accredito su questo conto non è ancora liquido alla data di chiusura dell'esercizio).

3. Portafoglio sbf ceduto da una banca corrispondente (con accredito immediato nel conto reciproco)

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- ricevuti dalla banca corrispondente B 2 effetti (per L. 200 complessive) il giorno 15/11
- scadenza degli effetti: (a) L. 100 il giorno 10/12 (b) L. 100 il giorno 10/1
- valuta media di accredito nel c/c reciproco il giorno 30/12
- invio dell'effetto (a) alla cassa cambiali il giorno 1/12
- incasso dell'effetto (a) il giorno 10/12.

<u>Rilevazione nella contabilità aziendale</u>:

------------------ 15/11 --------------------

Effetti sbf	a	c/c banca B (valuta 30/12)	L. 200

------------------ 1/12 --------------------

Cassa cambiali	a	Effetti sbf (effetto a)	L. 100

------------------ 10/12 --------------------

Cassa contanti	a	Cassa cambiali	L. 100

------------------ --------------------

Al 31/12 si avrà la seguente situazione dei conti:

Attivo		Passivo	
Cassa contanti	L.100	c/c banca B	L.200
Effetti sbf (effetto b)	L.100		

Poichè l'effetto (b) (contabilizzato nel conto "effetti sbf") non è stato ancora regolato alla data di chiusura dell'esercizio, esso non deve essere registrato in bilancio; la conseguente differenza di L.100 figurerà per quadratura nella voce 130 ("altre attività") dell'attivo dello stato patrimoniale. Quest'ultimo si presenterà dunque così:

Attivo		Passivo	
10 Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali	L.100	10. Debiti verso enti creditizi (a) a vista	L.200
130. Altre attività	L.100		

4. Portafoglio scontato

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- presentato da un cliente per lo sconto un effetto di L.100 il giorno 18/10
- scadenza dell'effetto il giorno 18/1
- accreditate L.97 (netto ricavo dello sconto) nel c/c del cliente il giorno 18/10
- invio dell'effetto alla cassa cambiali il giorno 30/12.

Rilevazione nella contabilità aziendale:

------------------- 18/10 ---------------------

Effetti scontati	a	diversi	L.100
		c/c cliente	L. 97
		Interessi attivi	L. 3

------------------- 30/12 ---------------------

Cassa Cambiali	a	Effetti scontati	L.100

------------------- 31/12 ---------------------

Interessi attivi	a	Risconti passivi	L. 0,6

------------------- ---------------------

Al 31/12 si avrà la seguente situazione dei conti [1]:

Attivo		Passivo	
Cassa cambiali	L.100	c/c cliente	L.97
		Risconti passivi	L.0,6
		Utile	L.2,4

Le istruzioni del presente manuale stabiliscono che il portafoglio scontato deve figurare in bilancio, per un importo corrispondente al c.d. "rischio di portafoglio" (che è costituito da tutti gli effetti scontati che abbiano scadenza successiva alla data di riferimento del bilancio), nelle pertinenti voci dell'attivo ("crediti verso enti creditizi", "crediti verso clientela").

Nell'esempio ciò comporta che l'effetto contabilizzato nel conto "cassa cambiali" deve essere rappresentato come rischio di portafoglio verso il cliente e conseguentemente iscritto nella voce 40 dell'attivo ("crediti verso clientela") dello stato patrimoniale. Quest'ultimo si presenterà dunque così:

Attivo		Passivo	
40. Crediti verso clientela	L.100	20. Debiti verso clientela (a) a vista	L. 97
		60. Ratei e risconti passivi (b) risconti passivi	L.0,6
		170. Utile d'esercizio	L.2,4

1. Per comodità si fa l'ipotesi che la banca non sostenga alcun costo. Pertanto, gli interessi attivi di competenza dell'esercizio (L. 2,4) generano un corrispondente ammontare di utili.

5. CONCLUSIONI

Se si ipotizza che le operazioni indicate negli esempi precedenti siano state effettuate tutte dalla medesima banca, al 31/12 si avrà la seguente situazione dei conti complessiva:

Attivo		Passivo	
Cassa contanti	L.100	c/c banca B	L.200
Cassa cambiali	L.300	c/c cliente	L.347
c/c banca A	L.250	Cedenti sbf	L.200
Effetti sbf	L.100	Risconti pas.	L. 0,6
		Utile	L. 2,4
	L.750		L.750

Operando ai fini del bilancio le medesime rettifiche indicate nell'ambito dei singoli esempi e riconducendo nella voce 130 dell'attivo ("altre attività") o nella voce 50 del passivo ("altre passività") la somma algebrica di tutte le differenze (tra le attività e le passività) emerse a seguito delle rettifiche suddette, lo stato patrimoniale del bilancio si presenterà nel modo seguente:

Attivo		Passivo	
10. Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali	L.100	10. Debiti verso banche (a) a vista	L.200
30. Crediti verso enti creditizi (a) a vista	L.250	20. Debiti verso clientela (a) a vista	L.197
40. Crediti verso clientela	L.100	50. Altre passività	L. 50
		60. Ratei e risconti passivi (b) risconti passivi	L. 0,6
		170. Utile d'esercizio	L. 2,4
	L.450		L.450

Appendice D. EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

1. Equity ratios

Esempio 1

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B;
- la società B detiene a sua volta il 60 per cento del capitale della società C;
- la società C detiene a sua volta il 70 per cento del capitale della società D;
- la società A detiene il 20 per cento del capitale della società C.

La struttura partecipativa "a catena di tale gruppo può essere raffigurata così:

Per calcolare l'equity ratio (E. [illegible] capogruppo rispetto a una società controllata indirettamente (ossia per il tramite di altre società controllate) occorre moltiplicare i rapporti di partecipazione delle varie società componenti la catena partecipativa. Quando una società inclusa nel consolidamento è partecipata da più società pure incluse nel consolidamento, è necessario sommare i singoli prodotti.

Nell'esempio l'equity ratio di A in D si calcola nel seguente modo:

D = (0,90 * 0,60 * 0,70) + 0,20 * 0,70 = 0,518

2. Differenze di consolidamento

2.1 Differenza di consolidamento negativa derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di L. 70;
- il valore del patrimonio netto (capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, fondo per rischi bancari generali, utili portati a nuovo, utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi, al netto delle perdite portate a nuovo nonché della perdita d'esercizio) della società B è di L. 100.

Il raffronto tra il valore della partecipazione (L. 70) e la corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa controllata (L. 90, pari al 90 per cento di L. 100) fa emergere una differenza di L. 20. Se tale differenza non è imputabile alle attività e alle passività dell'impresa controllata, nel bilancio consolidato essa va iscritta alternativamente:

a) nella voce 120 del passivo ("differenze negative di consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato;

b) nella sottovoce (c) ("fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri") della voce 80 del passivo ("fondi per rischi ed oneri"), quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata.

La quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a L. 10, va ricondotta nella voce 140 del passivo ("patrimonio di pertinenza di terzi").

2.2 Differenza di consolidamento positiva derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 70 per cento del capitale della società B, mentre il restante 30 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di L. 100;
- il patrimonio della società B è così composto:
  - + capitale L. 60
  - + riserve L. 40
  - + riserve di rivalutazione L. 5
  - + fondi rischi su crediti L. 15

Il raffronto tra il valore della partecipazione (L. 100) e la corrispondente quota del patrimonio netto (che esclude le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti) dell'impresa controllata (L. 70, pari al 70 per cento di L. 100) fa emergere una differenza di L. 30.

Nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3 è stabilito che, quando la partecipazione eccede il patrimonio netto, ai fini della redazione del bilancio consolidato la differenza debba essere compensata, per la parte che rimane dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti dell'impresa controllata. L'importo residuo va ricondotto, per la quota di pertinenza del gruppo, tra le differenze positive di consolidamento.

Nell'esempio considerato, supponendo chenon sia possibile l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, si ha pertanto che:

- la differenza di L. 30 si compensa con il 70 per cento delle riserve di rivalutazione (L. 3,5) e dei fondi rischi su crediti (L. 10,5);
- il residuo importo delle differenze (L. 16) va iscritto nella voce 100 dell'attivo ("differenze positive di consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato;
- il residuo importo delle riserve di rivalutazione (L. 1,5) e dei fondi rischi su crediti (L. 4,5) deve essere iscritto nelle corrispondenti voci del passivo; l'importo complessivo (L. 6) è

anche indicato nella parte B, sezione 8, della nota integrativa consolidata;
la quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a L. 30 (30 per cento della somma di capitale e riserve), va ricondotta nella voce 140 del passivo ("patrimonio di pertinenza di terzi").

2.3 Differenze di consolidamento negative derivanti da partecipazioni di controllo dirette e indirette

Si ipotizzi che al 31/12/1993 si abbia la seguente situazione:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- la società B detiene a sua volta il 90 per cento del capitale della società C, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di L. 70;
- il valore contabile della partecipazione della società B nella società C è di L. 60;
- il valore del patrimonio netto della società B è di L. 100·
- il valore del patrimonio netto della società C è di L. 100.

Alla medesima data i bilanci delle società A, B e C al 31/12 sono ([1]):

Soc. A —90%—> Soc. B —90%—> Soc. C

Soc. A		Soc. B		Soc. C	
Part. L.70	Cap. L.100	Part. L.60	Cap. L.50	Cr. L.100	Cap. L.100
Cr. L.90	Ris. L. 50	Cr. L.45	Ris. L.50		
	F.R. L. 10		F.R. L. 5		

LEGENDA:

1. Per comodità si suppone che l'utile d'esercizio delle tre società sia pari a zero.

- Part. = Partecipazioni
- Cr. = Crediti
- Cap. = Capitale
- Ris. = Riserve
- F.R. = Fondo rischi su crediti

Secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3, il calcolo delle differenze di consolidamento e degli interessi di minoranza deve essere effettuato applicando gli "equity ratios"

Nel caso di specie, immaginando che le differenze emergenti dal raffronto tra partecipazioni e patrimoni non siano imputabili alle attività e alle passività delle singole imprese controllate, si hanno differenze negative di consolidamento per L. 47 e interessi di minoranza per L. 13, così determinate:

Differenze negative di consolidamento

a) L. 20 relative alla partecipazione di controllo diretta della società A nella società B;

b) L. 27 relative alla partecipazione di controllo indiretta della società A nella società C (importo pari al 90 per cento della differenza di consolidamento di L. 30 della società B nella società C) (2);

---

2. La differenza negativa indicata nel testo (L. 27) è calcolata secondo la seguente formula:

DIFF 90% [L.60 - 90% (L.100)] = - L.27

Al medesimo risultato si può pervenire utlizzando gli equity ratios della capogruppo (A) relativi alle singole controllate (B e C). Pertanto, dato che l'equity ratio di A in B è pari al 90 per cento e l'equity ratio di A in C è pari all'81 per cento (90 per cento moltiplicato per il 90 per cento), la differenza negativa di consolidamento attribuibile al gruppo si può determinare nel seguente modo:

DIFF = 90% (L.60) - 81% (L.100)

dove il primo termine rappresenta la quota della partecipazione di B in C di pertinenza della capogruppo, il secondo termine rappresenta la quota del patrimonio di C di pertinenza della capogruppo.

Interessi di minoranza

a) L. 13 relative ai soci di minoranza della società B, di cui L. 10 di diretta pertinenza e L. 3 per la quota loro attribuita della differenza di consolidamento di C in B (10 per cento di L. 30);

b) L. 10 relative ai soci di minoranza della società C.

Ciò premesso e supponendo che con riferimento alle imprese controllate non si preveda un'evoluzione sfavorevole dei risultati economici, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato vanno iscritte:

a) L. 47 nella voce 120 del passivo ("differenze negative di consolidamento");

b) L. 23 nella voce 140 del passivo ("patrimonio di pertinenza dei terzi").

Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato sarà il seguente:

BILANCIO CONSOLIDATO

40. Crediti verso clientela	L. 235	90.	Fondi rischi su crediti	L. 15
		120.	Differenze negative di consolidamento	L. 47
		140.	Patrimonio di pertinenza di terzi	L. 23
		150.	Capitale	L. 100
		170.	Riserve (a) riserva legale	L. 50
	L. 235			L. 235

Si ipotizzi che nell'esercizio successivo (chiuso al 31/12/1994) le società A, B e C registrino le seguenti variazioni del patrimonio netto e dei fondi rischi su crediti ([3]):

a) società A:
- aumento del fondo rischi su crediti: L. 3;
- utile d'esercizio: L. 20.

b) società B:
- aumento del fondo rischi su crediti: L. 1,
- utile d'esercizio: L. 10 (per L. 6 attribuito a riserve e per L. 4 destinato a dividendi).

b) società C:
- costituzione del fondo rischi su crediti: L. 2;
- utile d'esercizio: L. 5 (attribuito interamente a riserve).

Secondo quanto disposto dalle istruzioni (cfr. capitolo 3, paragrafo 2.1.1), le variazioni del patrimonio netto delle imprese controllate che si registrano negli esercizi successivi a quello del primo consolidamento vanno iscritte, per la quota di pertinenza del gruppo in base al calcolo degli "equity ratios", nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale ("riserve", "fondo per rischi bancari generali" "utile d'esercizio" ecc.).

E' inoltre stabilito che nel "patrimonio di pertinenza dei terzi" deve essere inclusa la quota di pertinenza, diretta e indiretta, dei terzi del patrimonio netto delle imprese controllate (al netto dèi dividendi loro assegnati).

Nel caso qui considerato si ha che l'utile di pertinenza del gruppo risulta pari a L. 33,05, il patrimonio spettante ai soci di minoranza di B e di C è aumentato di L. 1,55 e il debito verso i medesimi soci per dividendi da distribuire ammonta a L. 0,4. Tali importi sono così determinati:

Utile di pertinenza del gruppo

- L. 20 relative all'utile d'esercizio della società A;
- L. 9 (pari al 90 per cento di L. 10) relative alla quota di

---

3. Si suppone che tali variazioni siano interamente investite in titoli di Stato rifinanziabili presso la banca centrale.

pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società B;
- L. 4,05 (pari al 90 per cento di L. 4,5) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società C.

Variazione del patrimonio di terzi

- L. 1,05 spettanti ai soci di minoranza della società B, di cui L. 0,6 di diretta pertinenza (4) e L. 0,45 per la quota loro attribuita dell'incremento patrimoniale della società C;
- L. 0,5 (pari al 10 per cento di L. 5) spettanti ai soci di minoranza della società C.

Passività verso i soci di minoranza

- L. 0,4 relative ai dividendi assegnati ai soci di minoranza della società B.

Conformemente alle istruzioni del presente manuale le variazioni suddette debbono essere ricondotte nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale consolidato relativo al 31/12/1994 che, pertanto, si presenta così:

---

4. L'importo di L. 0,6 rappresenta la quota (10 per cento) dell'utile d'esercizio della società B (L.10) di pertinenza dei soci di minoranza diminuito dei dividendi (0,4) assegnati ai medesimi.

BILANCIO CONSOLIDATO

20. Titoli del Tesoro rifinanziabili	L. 41	50. Altre passività	L. 0,4
30. Crediti verso clientela	L.235	90. Fondi rischi su crediti	L. 21
		120. Differenze negative di consolidamento	L. 47
		140. Patrimonio di pertinenza di terzi	L. 24,55
		150. Capitale	L.100
		170. Riserve (a) riserva legale	L. 50
		200. Utile d'esercizio	L. 33,05
	L.276		L.276

92A3563

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4652466) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43